

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 434

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere

(Parere ai sensi dell'articolo 4, della legge 21 luglio 2016, n. 149)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 luglio 2017)



La Ministra
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVII/D296/17

Roma, 1 agosto 2017

Sig. Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 luglio 2017.

Anna Finocchiaro

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione Illustrativa

La legge 21 luglio 2016, n. 149, all'articolo 4, reca la delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere e il cui complesso di norme è destinato ad operare in via residuale, solo cioè dove non sia prevista una diversa regolamentazione discendente da accordi internazionali.

La delega, da esercitarsi nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, è volta a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria da parte dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace.

Il testo in esame trae origine dall'elaborazione dei lavori di apposita commissione istituita presso il Ministero della giustizia e del contributi, quindi, di esperti nella materia della cooperazione penale.

Come già rilevato, nell'illustrare il contenuto della legge di delega, «la riforma trova fondamento nell'unanime riconoscimento dell'inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria, a fronte di una criminalità, specie quella organizzata, che ha esteso il raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato, e sa ben sfruttare tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione del mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione. La modifica di questo settore del codice di rito penale costituisce una priorità di azione anche nella prospettiva della ratifica di molte convenzioni internazionali, che in anni recenti hanno dato il segno di una sempre maggiore volontà di cooperazione nel contrasto ai fenomeni criminali. Appare opportuno, in chiave di semplificazione, introdurre regole speciali per la cooperazione tra le autorità degli Stati che non fanno parte dell'Unione europea, che andranno distinte dalla regolamentazione dei rapporti con i Paesi membri dell'Unione europea».

Alla luce di quanto sopra si è inteso operare modifiche in materia di assistenza giudiziaria, a quella parte cioè della cooperazione penale internazionale specificamente volta a disciplinare la raccolta della prova, sia sul versante passivo che su quello attivo.

In proposito la legge di delega elenca alla lettera c) dell'articolo 4 una serie di criteri al fine di disciplinare attività funzionali al riconoscimento e all'esecuzione delle richieste ricevute dall'estero. Al n.9) tuttavia impone di disciplinare le modalità di partecipazione dei soggetti *che si trovino all'estero e che non possono essere trasferiti in Italia* attraverso le varie forme di collegamento a distanza; nel caso dunque il legislatore sembra avere riguardo al versante attivo dei rapporti di cooperazione internazionale. Dedita ai nn.10), 11), 12) della medesima lettera c) criteri di delega per la disciplina di squadre investigative comuni con l'evidente proposito di regolare attività investigative del procuratore della Repubblica svolte all'estero. Al n.13) stabilisce criteri per lo scambio di informazioni e in particolare per l'utilizzabilità nei procedimenti interni di atti e documenti spontaneamente trasmessi dall'estero.

Non sono dunque estranei alla legge n. 149 del 2016 profili direttamente incidenti sulla regolamentazione in fase attiva dell'assistenza giudiziaria. D'altra parte ai nn. 1) e 2) dell'art. 4 si ribadisce la natura sussidiaria delle norme del codice di procedura penale sia nell'ambito dell'assistenza con i paesi extra UE che all'interno dell'Unione. Ai rapporti giudiziari in ambito UE sono dedicati singoli criteri di delega per la disciplina del mutuo riconoscimento (lettera f) e dunque anche con riguardo alle richieste di assistenza che provengono dalle autorità italiane e nemmeno si può tacere il dato costituito dalla ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000, contenuta nella medesima legge n.149 del 2016, e dalla recente attuazione della direttiva 2014/41/UE. Si tratta di



atti normativi che disciplinano accanto alle competenze e alle modalità di riconoscimento ed esecuzione delle richieste, singoli atti di acquisizione della prova anche all'estero.

In siffatto quadro normativo, sopravvenuto all'adozione della legge di delega, appare del tutto razionale, laddove sia imposta in fase passiva la regolamentazione delle modalità di esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria nonché di singoli istituti (squadre investigative, trasferimento detenuti a fine di indagine, partecipazione a distanza), procedere alla revisione del codice di procedura penale per disciplinare i medesimi fenomeni sia sul versante attivo che su quello passivo.

Si tratta, peraltro, di regolamentazione già conosciuta dall'ordinamento interno in ragione della ratifica di singoli accordi internazionali che disciplinano la medesima materia.

La mancata implementazione del codice di procedura penale anche sotto questo aspetto si risolverebbe in un vuoto normativo, dacché istituti già normalmente praticati su base convenzionale ovvero in ragione di accordi di cooperazione o infine affidati in ambito UE agli strumenti attuativi di decisioni quadro e direttive, non verrebbero contemplati quando si tratti di richiedere attività di cooperazione in via sussidiaria, sulla base della disciplina del libro XI.

L'opzione di non intervenire anche in questo settore in altri termini si risolverebbe in una regolamentazione monca e del tutto frammentaria e priverebbe l'interprete e l'operatore anche delle norme di necessario adeguamento, alla sopravvenuta modifica di disciplina ovvero alla sua innovazione sul versante passivo.

Ma al di là degli argomenti di ordine logico-sistematico l'art. 4, comma 2, della legge n. 149 del 2016 espressamente stabilisce che "nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia".

La sopravvenuta emanazione del decreto legislativo recante norme per la compiuta attuazione della Convenzione di Bruxelles, l'attuazione della direttiva 2014/41/UE in materia di ordine di indagine penale, ispirate ai medesimi criteri di semplificazione delle procedure di assistenza e di favore per la diretta corrispondenza tra autorità giustificano l'intervento in esame e in particolare le disposizioni recate all'art. 7 dello schema di decreto, oltre che i necessari e singoli aggiustamenti al codice di procedura penale per adeguarlo al nuovo assetto dei rapporti di cooperazione, prefigurati dal legislatore delegante.

Si osserva ancora in via generale che alla materia della cooperazione in ambito europeo sono dedicati singoli criteri di delega ispirati al principio della depoliticizzazione del sistema dell'assistenza giudiziaria e della diretta corrispondenza tra autorità giudiziarie.

In questa prospettiva all'autorità giudiziaria è affidata, a garanzia dei singoli, la funzione di presidiare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico ed è a essa riconosciuto il potere di rifiutare singole richieste se contrastanti con regole procedurali essenziali.

Quanto alla disciplina è espressamente stabilito nel novellando articolo 696 c.p.p. che la cooperazione in ambito euro-unitario è regolata dalle norme del Trattato dell'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dai singoli strumenti di attuazione dei medesimi Trattati, oltre che dalle convenzioni internazionali.



Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea soltanto in assenza di strumenti di attuazione dei Trattati o quando questi lascino agli Stati membri margini per introdurre disposizioni più specifiche, troveranno applicazione le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, le norme del codice di rito.

Invece, nei rapporti con gli Stati che non siano membri dell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, nel rispetto delle disposizioni del libro XI del codice di procedura penale, con la precisazione che le richieste da esse regolate potranno essere rifiutate anche in difetto di adeguate "garanzie di reciprocità" (comma 4 dell'art. 696 c.p.p., come introdotto dall'articolo 2 dello schema di decreto).

Sul piano dell'integrazione, dell'armonizzazione e del riavvicinamento dei sistemi giuridici, l'obiettivo del rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea, è stato perseguito nella medesima materia con la recente attuazione di una serie di decisioni quadro: 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni; 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Si tratta cioè di un complesso di strumenti normativi, che trovano attuazione nei rapporti tra autorità giudiziarie europee, in gran parte ispirati al principio del mutuo riconoscimento, in funzione della più ampia circolazione in ambito europeo non solo delle decisioni giudiziarie, ma anche della prova; a superamento, infatti, del tradizionale sistema delle rogatorie, l'attuazione della direttiva 2014/41/UE doterà le autorità giudiziarie europee di uno strumento unitario funzionale alla raccolta della prova e degli atti investigativi sul territorio dell'Unione.

Al mutuo riconoscimento è dedicato l'art. 3 dello schema che introduce il "Titolo I-bis", che consta di nove articoli.

Il nucleo fondamentale di disciplina è individuato dallo scopo di assicurare unitarietà e coerenza di indirizzo finalizzata all'adeguamento del sistema processuale agli obblighi già assunti. Si tratta di una serie di norme ricognitive dei principi cui si ispira il mutuo riconoscimento.

L'inclusione di un nucleo di disposizioni generali applicabili al mutuo riconoscimento, in apertura del libro XI, immediatamente dopo la disposizione dell'art. 696 relativa ai profili differenti della cooperazione giudiziaria, svolge una funzione in senso lato pedagogica e ha lo scopo di guidare l'interprete, ma anche il futuro legislatore, tra i criteri ispiratori delle disposizioni del diritto dell'Unione europea già emanate o che verranno emanate.

Infatti le autorità giudiziarie dovranno avvalersi di regimi diversi: l'assistenza giudiziaria tradizionale, da un lato, e il reciproco riconoscimento, dall'altro. Il primo regime ha dato luogo a numerosi protocolli e convenzioni. Vi si può ricorrere per tutti i casi, indipendentemente dal tipo di



atto d'indagine o dal tipo di prova di cui si tratta. D'altro canto, si può ricorrere al reciproco riconoscimento solo per le parti contemplate da uno degli strumenti europei attualmente adottati.

Sotto questo profilo l'articolato si adegua alle diffuse direttive della legge di delega e introduce nel codice di rito gli articoli da 696-*bis* a 696-*decies*.

In via generale, la preventiva valutazione del Ministro della giustizia sulla richiesta di riconoscimento, al fine di verificare l'eseguibilità della decisione straniera in Italia, è sostituita dal meccanismo di diretta trasmissione tra autorità giudiziarie delle decisioni, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge (articolo 4, comma 1, lett. f), n. 2, legge n. 149/2016- art.696-*quater*). Ciò in considerazione del fatto che il controllo sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato è preventivamente effettuato in relazione ai Paesi europei, salva la sussistenza del potere del Ministro della giustizia di garantire – nei casi e nei modi previsti dalla legge – l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento (art. 4, comma 1, lett. f), n. 3, legge n. 149/2016- art.696-*sexies*).

Premesso che le decisioni oggetto di reciproco riconoscimento possono riguardare anche le persone giuridiche (art. 4, comma 1, lett. f), n. 4, legge n. 149/2016 – art. 696-*septies*), la legge indica come ulteriori criteri direttivi:

la previsione che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguirsi nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza, e comunque in tempi e modalità tali da assicurarne la tempestività e l'efficacia e con regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato abbia prestato consenso (art. 4, comma 1, lett. d), n. 5, legge n. 149/2016 - art. 696-*octies*);

la previsione che l'autorità giudiziaria italiana, nei casi stabiliti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia richiesto dall'autorità di un altro Stato membro dell'Unione Europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, (art. 4, comma 1 lett. f), n. 6, legge n. 149/2016 - art. 696-*quinqüies*);

la disciplina dell'impugnabilità delle decisioni di riconoscimento, senza pregiudizio della loro esecutività, salvi casi specifici (art. 4, comma 1 lett. f), n. 7, legge n. 149/2016 - art. 696-*novies*);

la previsione di idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede, eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione (art. 4, comma 1 lett. f), n. 7, legge n. 149/2016 – art. 696-*decies*).

Nel corpo del testo si discorre di decisioni e di provvedimenti giudiziari al fine di eliminare ogni dubbio che al principio in esame sono ispirati anche quegli strumenti europei che contemplano atti investigativi del pubblico ministero come da ultimo la direttiva 2014/41/UE.

L'articolo 4 dello schema contiene modifiche in materia di estradizione.

L' articolo 697 c.p.p. novellato prevede disposizioni generali e regolanti i poteri del Ministro della giustizia.

A questo riguardo la legge di delega si ispira all'esigenza di differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, sì da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri e, nel quadro di una più generale manovra di semplificazione e di accelerazione della relativa procedura, restringe i poteri del Ministro della giustizia alla tutela della sovranità, della sicurezza nazionale e di altri interessi essenziali dello Stato.



Come chiarisce il novellato art. 697, l'extradizione resta lo strumento attraverso il quale dispone la consegna dell'imputato all'estero non solo ai fini della espiazione della pena ma anche in fase cautelare, "salvo che sia diversamente stabilito"; continueranno cioè ad applicarsi in ambito UE le norme sul mandato di arresto europeo ed è fatta salva, comunque, qualsiasi modalità diversa di consegna che potrebbe sorgere anche in futuro sotto altra etichetta.

L'art. 697 novellato disciplina dunque i poteri residui del Ministro della giustizia (commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies). Il comma 1-ter dà attuazione al criterio direttivo di cui al n. 2) della lettera d) dell'art. 4 della legge n.149 del 2016.

Si stabilisce in particolare che, se previsto da singoli accordi internazionali, il potere di rifiutare l'extradizione del cittadino possa essere esercitato tenuto conto "della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato", e sempre che il singolo accordo non disciplini esso stesso le condizioni e i casi di rifiuto. Restano fermi i poteri di rifiutare collegati alla salvaguardia degli interessi nazionali e della sicurezza.

L'ampliamento delle competenze dell'autorità giudiziaria si accompagna al rafforzamento delle garanzie difensive. In particolare viene modificato l'art.703 c.p.p. prevedendo espressamente che il procuratore generale presso la Corte d'appello provvede non più alla sola identificazione ma all'interrogatorio dell'estraddando, il quale è assistito, oltre che da un interprete se necessario, dal difensore. Se infatti era prima previsto un obbligo preventivo di avviso si è ritenuto che il difensore sia la persona legittimata ad assistere l'interessato nelle sue determinazioni, in ragione delle loro conseguenze giuridiche, rispetto ad atti fondamentali della procedura riguardanti la rinuncia al principio di specialità o il consenso all'extradizione.

La espressa previsione dell'interrogatorio in questa fase, la cui necessità è stata sin qui esclusa dalla giurisprudenza, è funzionale all'attività di acquisizione probatoria preliminare attribuita al procuratore generale, tanto più in punto di identificazione quanto più certa dell'estraddando. Omologa previsione è dettata nel novellato art. 717 c.p.p. laddove l'estraddando si trovi sottoposto a misura coercitiva, secondo quanto previsto dagli artt. 714 e ss. c.p.p.

Le modifiche recate dall'art.4 riguardano il procedimento che viene semplificato, dal momento che il Ministro se ritiene di dare corso alla rogatoria, ove cioè non ricorrano ragioni ostative la cui valutazione è attribuita all'autorità politica e richiamate sopra, la trasmette al procuratore generale presso la Corte d'appello competente.

Al contempo sono abbreviati i termini entro i quali il procuratore generale deposita la sua requisitoria, tenuto conto del fatto che, ove previsto da convenzioni internazionali lo scambio informativo con le autorità dello Stato richiedente avviene per via di trasmissione diretta (comma 3 del novellato art. 703). È stabilito un termine, sia pure non perentorio, entro il quale la corte d'appello assume la propria decisione. L'art. 705 c.p.p. è modificato nel senso di esplicitare i motivi attinenti alla tutela dei diritti fondamentali che autorizzano il diniego dell'extradizione, cui sono affiancati quelli attinenti la persona stessa dell'estraddando, dovendosi considerare ai fini della decisione anche le condizioni di salute e di età del soggetto, secondo quanto previsto dalla legge di delega.

L'art. 4 dello schema contiene, infine, minime modifiche lessicali in punto di sospensione e consegna temporanea, oltre che in materia di transito. A tale ultimo riguardo le modifiche recate all'art. 712 c.p.p. sono destinate a trovare scarsa o nulla applicazione pratica, da qui la massima semplificazione sul piano procedurale, e ciò in ragione dell'ormai stabile utilizzo a questo scopo dei



viaggi aerei, che escludono l'autorizzazione e che sono regolati dal comma 4 del medesimo art.712 non oggetto di alcuna modifica.

L'art. 5 reca modifiche in materia di estradizione dall'estero.

In attuazione degli espressi principi di delega contenuti ai n.11) e 12) della lettera d) dell'art.4 della legge n. 149 del 2016, viene disciplinata una particolare declinazione del principio di specialità e l'estensione dell'extradizione.

Ribadito infatti che il soggetto estradato non può essere sottoposto a misure restrittive della libertà per fatti anteriori diversi da quelli per i quali è stata richiesta l'extradizione, laddove convenzioni internazionali prevedano che il medesimo soggetto non debba essere giudicato, viene espressamente regolata la sospensione del relativo processo interno.

L'art. 721 c.p.p. viene quindi modificato in attuazione della legge di delega che stabilisce: *prevedere che nell'extradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'extradato per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa.*

Alla luce del principio di delega che discorre di *extradizione dall'estero*, si è intervenuti sul solo testo dell'art. 721 e non anche di quello dell'art. 699 c.p.p. In ragione dei diversi tipi di "specialità" desumibili dalle convenzioni, il novellato testo del codice innalza il livello minimo di garanzia, come già determinato dal comma 1 dell'art. 721, se la convenzione internazionale preveda che l'estradando non possa essere giudicato per un fatto anteriore diverso da quello per il quale è stata richiesta l'extradizione. Nel caso infatti, ove sia stata esercitata l'azione penale è ordinata la sospensione del processo dal giudice, con provvedimento ricorribile per cassazione. L'intervenuta sospensione non preclude l'adozione delle prove funzionali al proscioglimento.

Scopo della norma in esame è quello di impedire che la pendenza del processo possa costituire l'occasione per l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale. In altri termini resta fermo il principio che la specialità preclude l'adozione di provvedimenti limitativi della libertà, non anche che non si possa sottoporre a processo l'estradando per fatto anteriore, sempre che la sospensione del processo non sia prevista da convenzione internazionale e sempre che non ricorrano le condizioni per le quali la garanzia non opera. Ne discende che non è preclusa attività di indagine anche solo, per es., in funzione della raccolta di indizi gravi di reato ai fini dell'ottenimento di un titolo cautelare.

È cioè ammissibile porre in essere tutta l'attività necessaria all'emissione del provvedimento di custodia cautelare strumentale alla richiesta di estensione dell'extradizione. Sarebbe infatti paradossale che il principio impedisse la richiesta di estensione che rappresenta conseguenza logica della specialità e che per poter essere fruita necessita tuttavia della medesima documentazione di quella principale: *id est* un provvedimento restrittivo che peraltro può essere emesso soltanto quando sussistano i presupposti.



Quanto poi al superamento del principio i casi individuati sono quelli che potremmo definire usuali in quanto di regola ricorrenti anche in sede pattizia, si è così stabilito che, oltre al consenso dello Stato richiesto (estradizione suppletiva) e alle consuete ipotesi di purgazione dell'estradizione, il principio non sia applicabile quando l'estradato vi abbia rinunciato; questa possibilità, invero, non viene solitamente considerata dalle convenzioni, nondimeno, posto che la giurisprudenza e parte della dottrina ritengono che tale rinuncia sia possibile, si è ritenuto di disciplinarla evitando così delle interpretazioni discutibili che hanno a suo tempo determinato contrasti interpretativi. Non solo: la scelta *de qua* è stata effettuata dal legislatore delegante. Si è così stabilito che la menzionata rinuncia debba essere espressa alla necessaria presenza del difensore e che sia irrevocabile salvo l'insorgenza di fatti nuovi che mutino la situazione di fatto esistente al momento del consenso.

Strettamente collegata alle previsioni in esame è la disposizione di cui al successivo art. 721-bis c.p.p. come introdotto dalla lettera c) dell'art. 5 dello schema di decreto.

Si stabilisce, infatti, (come da delega: *prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima*) il potere di richiedere ordinanza applicativa della custodia immediatamente revocata in caso di rifiuto dell'estensione dell'estradizione. L'ordinanza, come detto, esclusivamente funzionale all'estensione dell'estradizione non può comunque essere eseguita; la sua esecuzione è cioè sospesa fin quando non intervenga la decisione dello Stato richiesto. Quando l'estradizione è concessa è inoltre previsto, a tutela ulteriore del diritto della libertà personale, che la medesima ordinanza debba essere confermata per potere darsi ad essa esecuzione e ciò la fine di verificare se sussistano ancora le esigenze cautelari; nelle more della decisione esse potrebbero infatti essere venute meno o comunque affievolite.

All'art. 722 c.p.p. come modificato dallo schema di decreto è previsto che il periodo di detenzione all'estero è computato a ogni effetto ai fini della custodia cautelare.

Si è inteso così aderire al dettato della Corte costituzionale che ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 722 c.p.p.

Come osservato dalla Corte nella sentenza n. 253 del 2004, «il testo originario [dell'art.722] prevedeva che la detenzione all'estero a fini estradizionali fosse computata nella durata della custodia cautelare secondo le regole generali, e quindi anche ai fini della decorrenza dei termini di fase». Tuttavia le modifiche legislative all'art. 304 c.p.p. e l'introduzione di termini finali di fase, ha determinato la Corte a evidenziare che: «le vicende legislative degli artt. 722 e 304, comma 6, cod. proc. pen.; la decisione di questa Corte che, con riferimento all'art. 3 Cost., ha affermato, al fine di ritenere sussistente il legittimo impedimento a comparire, che la detenzione dell'imputato all'estero, concretando comunque "un fatto materiale di impossibilità a comparire", non può essere "assunta a ragionevole presupposto di una diversità di trattamento" rispetto alla detenzione in Italia (sentenza n. 212 del 1974); la recente pronuncia (n. 21035 del 2003) con cui le Sezioni unite della Corte di cassazione, conformemente a precedenti relativi alla piena fungibilità tra la custodia cautelare sofferta in Italia e quella subita all'estero, hanno affermato che anche la detenzione all'estero a fini di estradizione costituisce legittimo impedimento a comparire, in quanto a nulla rileva che l'imputato non abbia prestato il consenso all'estradizione, sono tutti elementi che concorrono a dimostrare l'illegittimità costituzionale della disciplina censurata».



Ne è derivato che, «affermata l'equivalenza tra detenzione cautelare all'estero in attesa di estradizione e custodia cautelare in Italia, evidenti motivi di razionalità e coerenza interna del sistema impongono di applicare alla custodia cautelare all'estero la medesima disciplina prevista per la durata dei termini di custodia cautelare in Italia. In particolare, rientrando anche la detenzione all'estero tra i motivi di legittimo impedimento a comparire che determinano la sospensione del decorso dei termini di custodia cautelare previsti dall'art. 304, comma 1, lettera a), c.p.p., non vi è alcuna ragione che possa giustificare per la detenzione all'estero una disciplina diversa da quella prevista dagli artt. 303 e 304, comma 6, c.p.p. per la durata dei termini massimi della custodia cautelare in Italia».

Si è previsto pertanto che la custodia all'estero è computata ai sensi dell'art. 303 c.p.p. che disciplina i termini di fase, fermo quanto stabilito in materia di termine massimo di durata della custodia.

L'art. 5 dello schema contempla infine la previsione che la custodia all'estero è equiparata anche in relazione ai casi in cui possa dare luogo alla riparazione per ingiusta detenzione come previsto dalla legge delega (art. 4 lettera d), n.10, della legge n. 149 del 2016).

L'art. 6 dello schema di decreto reca modifiche agli articoli 723, 724, 725, 726-ter del codice di procedura penale in materia di rogatorie e introduce gli articoli 726-quater, 726-quinques, 726-sexies c.p.p. dedicati a forme specifiche di assistenza, già comunemente operanti in ambito UE oltre che in forza di singoli accordi internazionali.

Sono in particolare ridefiniti all'art. 723 c.p.p. i poteri del Ministro della giustizia, prevedendo l'esercizio delle prerogative nei limiti stabiliti dai singoli strumenti normativi in vigore all'interno dell'Unione. Nei rapporti con i paesi extra UE, sono fatti salvi gli interessi essenziali dello Stato, ma anche poteri di inibizione ogni volta che non sia adeguatamente garantita la reciprocità ovvero il rispetto di diritti fondamentali, ivi comprese le garanzie di immunità del testimone e ciò in coerenza con quanto sopra rilevato in punto di depoliticizzazione delle richieste di assistenza internazionale.

Pertanto, è stato previsto il potere di non dare corso alla rogatoria di un'autorità straniera soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato con riguardo ai rapporti con Stati differenti da quelli dell'Unione Europea.

In ambito europeo, al contrario, tale potere è esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea. E' evidente che il processo di integrazione giudiziaria in corso in ambito europeo ha imposto di limitare la possibilità di forme di "rivalutazione" dei rapporti tra Stati differenti ed ulteriori rispetto a quelle già oggetto di accordi.

Si è ritenuto opportuno mantenere la disposizione ora trasfusa al comma 5 dell'art.723 c.p.p. nello schema di decreto (*Il ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria*) e per garantire un effettivo coordinamento tra l'attività del Ministro e l'a.g. è stato previsto al comma 7 - in caso di esercizio del potere sopra descritto - che il Ministro dia comunicazione alle autorità giudiziarie interessate.



In questa prospettiva si è inteso così dare attuazione ai criteri direttivi indicati dalla lettera c) n.1) dell'art. 4 della legge n. 149 del 2016.

Sul piano della semplificazione del procedimento, l'art. 724 c.p.p. novellando individua nel procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto l'organo esecutivo delle richieste di rogatoria, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie che prescindono dal necessario intervento del giudice; in questo senso è disposto anche se la richiesta provenga da un'autorità amministrativa (art. 726-ter c.p.p.). Solo se gli atti richiesti debbano compiersi davanti al giudice ovvero non possano svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica distrettuale interpella senza ritardo il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto.

Viene così superato il precedente modello fondato sulla competenza della Corte d'appello secondo i criteri dettati dalla legge delega e in particolare dalla lettera c), n.2), dell'art. 4 della legge di delega.

Si tratta di una rilevante novità, fondata sul rilievo, già illustrato in sede di adozione della legge di delega, per il quale «la ricognizione del quadro normativo vigente e delle prassi applicative conduce a ritenere che il sistema italiano di disciplina delle rogatorie c.d. passive, e cioè dell'esecuzione delle richieste di altri Stati di raccolta di prove, sia "troppo pesante"». In particolare si deve rilevare come l'attuale sistema dell'offerta italiana di assistenza giudiziaria sia in termini generali contrassegnato: dalla sostanziale estraneità al suo concreto svolgimento degli uffici del p.m., pure legittimati a richiedere l'assistenza giudiziaria straniera; dalla sostanziale duplicazione degli interlocutori che si offrono all'autorità straniera (ciò che è paradossalmente più visibile nei sistemi di relazione ove sono consentite ed astrattamente favorite le relazioni dirette) nell'ambito degli scambi di assistenza giudiziaria che sempre di più connotano le indagini, in fatto collegate, relative a reati che coinvolgono le giurisdizioni di entrambi gli stati interessati; dalla difficoltà per un giudice come la corte d'appello di governare materie ed esigenze investigative affidate ordinariamente alle competenze di organi diversi (si pensi al caso nel quale sia richiesta dall'autorità straniera la trasmissione della documentazione di atti d'indagine ancora riservati l'esistenza dei quali sia stata indirettamente rivelata dal p.m. all'atto di un'autonoma domanda di assistenza giudiziaria ovvero l'esecuzione di atti che possano compromettere indagini preliminari in contestuale svolgimento); dalla rigidità di un meccanismo di esecuzione modellato sull'idea di prova da assumere in contraddittorio e sui fini propri del giudizio, e di fatto sovrabbondante e ingiustificato allorché la domanda di assistenza giudiziaria miri ad obiettivi di mera acquisizione informativa o anche di ricerca della prova secondo procedure ordinariamente affidate anche al p.m.

A questo riguardo, il meccanismo della trasmissione diretta all'autorità giudiziaria competente, già previsto da numerosi accordi internazionali, va sicuramente privilegiato, in funzione della più efficiente e rapida esecuzione della rogatoria. E in questa prospettiva valgono gli strumenti di cooperazione giudiziaria previsti dalla Convenzione di Bruxelles del 2000 e soprattutto dalla direttiva 2014/41/UE.

Secondo tale modello si è configurata anche la materia dell'assistenza giudiziaria disciplinata dal codice di rito e segnatamente dal novellando art. 724 c.p.p., che prevede che all'esecuzione si provveda di regola con decreto motivato del procuratore della Repubblica, senza ritardo. È espressamente disciplinata l'attribuzione a un solo ufficio delle richieste eseguibili in più distretti, secondo il criterio del loro maggior numero ovvero del loro maggiore rilievo investigativo e all'uopo è regolata la materia del potenziale conflitto tra uffici requirenti. Quando invece insorgano questioni circa la competenza di più giudici a dare esecuzione alla richiesta, esse sono risolte dalla Corte di cassazione secondo le regole generali sul conflitto di competenza in esecuzione



dell'espresso principio di delega di cui al numero 4) della lettera c) dell'art. 4 della legge n.149 del 2016. In questo caso le indicazioni della delega sono assolutamente dettagliate e tassative.

E' stata poi richiamata (direttamente dalla delega) la disciplina del comma 5 relative alle ipotesi già previste dalla precedente versione della norma – riguardanti i casi nei quali l'esecuzione della rogatoria è negata e con riguardo alla previsione di sospensione della esecuzione ove essa possa pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.

E' stato infine confermato l'obbligo, per rogatorie che si riferiscono ai reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. di comunicazione di copia al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Quanto alle modalità di esecuzione l'art. 725 c.p.p. rinvia alla legge processuale interna, salva l'osservanza della forme richieste dall'autorità straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento. Gli strumenti di diritto internazionale prevedono sempre più frequentemente che l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto si attenga alle formalità ed alle procedure espressamente indicate dall'autorità richiedente, da qui il limite del rispetto di principi non rinunciabili eventualmente ostativi all'adozione dell'atto con le forme richieste.

Gli articoli 726-quater, 726-quinquies, 726-sexies c.p.p., introdotti dall'art. 6 dello schema di decreto, disciplinano forme di assistenza per l'assunzione di atti peculiari di indagine o di prova e segnatamente: il trasferimento temporaneo di detenuti a fine di indagine (è escluso che il mezzo sia funzionale ad assicurare una privazione della libertà ai fini cautelari); l'audizione del testimone, anche professionale (periti, consulenti), dell'imputato o indagato mediante videoconferenza; l'audizione del testimone mediante teleconferenza.

Il trasferimento temporaneo di detenuti, menzionato al n.14) della lettera c) dell'art. 4, perché si preveda il necessario intervento del Ministro, sentita l'autorità giudiziaria, è istituito già noto (art. 11 legge 23 febbraio 1961, n. 215, di ratifica della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale) ed è condizionato all'espresso consenso della persona interessata. Il necessario nulla osta dell'autorità giudiziaria che ha disposto il titolo o che ha la sorveglianza del soggetto detenuto tiene conto dell'età o delle condizioni di salute fisica o mentale della persona da trasferire, per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto richiesto.

L'art. 726-quinquies c.p.p. contiene la disciplina per l'audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva disposta ove prevista da singoli accordi internazionali e sempre che essa non sia funzionale ad aggirare principi fondamentali dell'ordinamento ovvero, nel caso di imputati o indagati, ove manchi il loro consenso.

La legge di delega n. 9) della lettera c) dell'art. 4 stabilisce espressamente di disciplinare *le modalità e le condizioni di utilizzabilità* della partecipazione a distanza all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, attraverso le varie forme di collegamento a distanza dei soggetti *che si trovino all'estero e che non possono essere trasferiti in Italia*. La norma sembra quindi presupporre la pendenza in Italia di un procedimento penale e una richiesta di assistenza all'estero per l'attivazione del collegamento a distanza.

La partecipazione a distanza dell'imputato detenuto è già contemplata dalle disposizioni vigenti e in fase attiva si è dato attuazione alla delega con l'introduzione dell'art. 729-quater c.p.p.

Si è provveduto tuttavia a disciplinare la "partecipazione" a distanza anche quando la richiesta provenga da uno stato estero, quando cioè non si versi nell'ipotesi testuale contemplata dal citato n. 9) della lettera c), dal momento che la delega impone comunque criteri di semplificazione delle procedure passive, individuate dall'art. 4, lettera c) nn.1), 3) e 6), e l'istituto in esame è stato di

recente disciplinato dal decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, nonché su base convenzionale mediante ratifica e attuazione (d.lgs. n. 52 del 2017) della più volte citata Convenzione di Bruxelles.

Ove le norme convenzionali tacciono trova applicazione quanto stabilito dal codice di procedura penale. L'eventuale attuazione della legge delega sulla base di un rigido criterio testuale avrebbe condotto a disciplinare l'istituto solo in fase attiva, con conseguente irrazionalità della disciplina che non avrebbe contemplato regole nel caso di richieste dall'estero funzionali al collegamento a distanza.

Dal momento che la disciplina di nuova introduzione ripete i contenuti dei decreti legislativi da ultimo citati, al fine di dare coerenza alla assistenza prestata, nel caso è imposto il coordinamento con le norme vigenti nella stessa materia (art. 4, comma 2, della legge di delega). Si tratta infatti di omologare le discipline vigenti in ambito UE (sistema dell'ordine di indagine), su base convenzionale (Bruxelles 2000) e in via sussidiaria mediante le modifiche al codice di procedura penale oggetto dello schema di decreto in esame.

Le modalità pratiche dell'audizione, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona da ascoltare, sono concordate dall'autorità giudiziaria con l'autorità richiedente; quest'ultima conduce l'audizione, secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorità nazionale che è assistita se del caso da un interprete. Al termine dell'atto, il processo verbale deve essere trasmesso all'autorità richiedente. E' stato infine previsto un richiamo alla disciplina italiana per sanzionare la condotta del soggetto che, sentito con le forme e modalità sopra descritte, rifiuti di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiararsi il falso.

L'art. 726-*sexies* c.p.p., richiamando per quanto compatibile la disciplina dell'articolo precedente, prevede la possibilità che la audizione della persona che si trova nel territorio dello Stato che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di esperto dalle autorità competenti di altro Stato, se la persona non può comparire, o la sua comparizione non è opportuna, possa essere condotta mediante teleconferenza.

Due sono i casi nei quali tale possibilità viene prevista: laddove la persona non possa comparire ovvero laddove la sua comparizione non sia opportuna. E' lasciato quindi un margine di valutazione all'autorità di esecuzione in ordine alla possibilità di dare luogo alla audizione con tale modalità. Non si può non rilevare, nondimeno, come gli attuali strumenti di comunicazione video rendano improbabile l'utilizzo effettivo di tale istituto, che non appare contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento ed è destinato a operare esclusivamente quando l'autorità nazionale è oggetto di richiesta di assistenza.

L'art. 7 dello schema contiene modifiche in materia di rogatorie all'estero e quindi in fase attiva. Sulla giustificazione dell'intervento si rinvia a quanto sostenuto sopra.

Viene rimodulato, all'art. 727 c.p.p., il procedimento, secondo che le richieste di assistenza siano rivolte a Stati UE ovvero extra UE, con differente potere di inibitoria attribuito al Ministro della giustizia. Decorso il termine entro il quale tale potere può essere esercitato la richiesta può essere trasmessa. Nel caso di trasmissione diretta contemplato da singoli accordi l'autorità giudiziaria è comunque tenuta a dare comunicazione in favore del Ministro ai fini dell'esercizio dei suoi poteri.

Al comma 9 dell'art. 727 c.p.p. viene riformulata l'ipotesi di deroga convenzionale al principio della *lex loci*. L'autorità richiedente ha l'obbligo di indicare le forme e gli elementi essenziali



perché l'atto richiesto sia utilizzabile secondo l'ordinamento interno. Il mancato rispetto delle forme e delle modalità predette dà luogo a inutilizzabilità solo ove espressamente previsto dalla legge processuale, come stabilito dal novellando art. 729 c.p.p..

Tale ultimo articolo non menziona la disposizione, criticata in dottrina, circa l'inutilizzabilità degli atti assunti in violazione delle norme convenzionali riguardanti l'acquisizione e la trasmissione di atti e documenti, in ragione delle modifiche allo stesso art. 696 c.p.p. recate dallo schema. D'altra parte il ruolo della prassi internazionale e delle regole interpretative delle convenzioni nella materia è assorbente, come rilevato peraltro dalla Corte Costituzionale, sent. n.315/2002.

L'intervento si spiega dunque in ragione delle modifiche che la legge di delega impone con riguardo ai poteri del Ministro della giustizia in fase passiva, prevedendo l'esercizio delle prerogative nei limiti stabiliti dai singoli strumenti normativi in vigore all'interno dell'Unione europea. Nei rapporti con i paesi extra UE, sono fatti salvi gli interessi essenziali dello Stato, ma anche poteri di inibizione ogni volta che non sia adeguatamente garantita la reciprocità ovvero il rispetto di diritti fondamentali, ivi comprese le garanzie di immunità del testimone e ciò in coerenza con quanto sopra rilevato in punto di depoliticizzazione delle richieste di assistenza internazionale.

Le modifiche inoltre all'art. 696 c.p.p. che non menziona più l'inutilizzabilità degli atti assunti in violazione delle norme convenzionali riguardanti l'acquisizione e la trasmissione di atti e documenti, la necessità di provvedere in materia di utilizzabilità degli atti spontaneamente trasmessi dalle autorità straniere (n. 13 della lettera c) dell'art. 4 della legge di delega); la circostanza che in ambito UE sia oggi regolata espressamente la possibilità di assumere atti alle condizioni stabilite dall'autorità richiedente e secondo le norme del diritto interno di queste e che ciò sia contemplato da numerosi accordi internazionali, costituiscono il complesso di fattori che giustifica la necessità di coordinare gli interventi modificativi del codice di procedura penale al diritto interno sopravvenuto e allo stato delle leggi che hanno ratificato accordi internazionali recanti disposizioni del tutto analoghe.

L'art. 729-bis c.p.p. disciplina la possibilità di acquisire al fascicolo del pubblico ministero atti oggetto di scambio spontaneo di informazioni, secondo il criterio contenuto nella legge di delega (n.13 lettera c) dell'art.4). Il riferimento al fascicolo del pubblico ministero è sufficientemente indicativo del fatto che la prassi, ampiamente diffusa dello scambio di informazioni tra autorità investigative, non vietata e conforme alla consuetudine internazionale, ha il suo ambito di elezione nell'indagine penale. Il rispetto degli eventuali vincoli di utilizzabilità disposti dall'autorità che ha trasmesso atti o informazioni non incide comunque sul disposto del vigente art. 78 disp. att. c.p.p. che regola l'ingresso nel processo della documentazione degli atti di un procedimento penale straniero. La giurisprudenza è infatti attestata sul principio che possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, *a seguito di accordo delle parti per la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento*, atti contenuti nel fascicolo del P.M, non affetti da inutilizzabilità ed. "patologica".

Gli articoli 729-ter e 729-quater c.p.p., pure introdotti dall'art.7 dello schema, disciplinano sul versante attivo il trasferimento temporaneo del detenuto a fine di indagine o di assunzione di una prova e l'audizione di testimoni, periti e imputati in video conferenza nonché la partecipazione di questi ultimi al processo con le medesime modalità (si veda a tale ultimo proposito il criterio di delega di cui al n. 9 della lettera c), dell'articolo 4, garantite quanto alla assistenza difensiva mediante rinvio all'art. 205-ter disp.att. c.p.p.: la persona sottoposta alle indagini e l'imputato devono essere assistiti da un difensore presente nel luogo di esecuzione. Alla necessaria assistenza si accompagna il fatto che indagato o imputato devono essere informati dall'autorità giudiziaria e da quella richiesta dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti da entrambi gli ordinamenti.



Sono stati, inoltre, disciplinati nel dettaglio gli avvisi e le facoltà delle persone che devono essere sentite, in sintonia con i principi generali del codice di rito nonché le modalità di esecuzione e di formalizzazione dell'attività. Le modalità pratiche dell'audizione, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona da ascoltare, sono concordate tra autorità giudiziarie. Perché possa essere avanzata richiesta funzionale alla videoconferenza è necessario che la persona da ascoltare si trovi all'estero e che motivi particolari di impossibilità ne impediscano l'audizione diretta.

Non è regolata la conferenza telefonica di testimoni e periti in quanto si tratta di modalità di assunzione della prova non contemplata dall'ordinamento interno.

Per le medesime ragioni sopra illustrate (vedi pag.10-11) si è ritenuto di dover disciplinare anche la procedura attiva per il trasferimento dei detenuti (contemplato dai recenti decreti legislativi nn. 52 e 108 del 2017) quando sia cioè l'autorità italiana a richiedere la presenza del detenuto sul territorio nazionale, dal momento che per i medesimi motivi già illustrati una attuazione meramente testuale della delega avrebbe dato luogo ad aporie e irrazionalità del sistema, laddove non tenesse conto del diritto sopravvenuto.

L'art. 729-*quinquies* c.p.p. regola le squadre investigative comuni nei rapporti con i paesi UE secondo le disposizioni di legge già vigenti (decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002), il decreto legislativo in parola disciplina anche il regime di utilizzabilità degli atti. Le relative disposizioni sono richiamate anche con riguardo all'eventuale previsione dell'istituto in accordi con paesi extra UE. In tal caso è contemplato un obbligo di comunicazione al Ministro della giustizia.

Gli articoli 8 e 9 dello schema recano modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale che regolano il riconoscimento delle sentenze penali straniere e all'esecuzione all'estero dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

Si tratta di modifiche essenzialmente volte a semplificare e accelerare il procedimento relativo, mediante previsione di termini entro i quali deve intervenire la decisione camerale della Corte d'appello e della Corte di cassazione.

Il medesimo fine di semplificazione è perseguito dalle modifiche all'art.737-*bis* c.p.p. in materia di sequestro stabilendo che alle indagini a ciò funzionali procede il procuratore distrettuale secondo quanto stabilito in materia di rogatoria. Sono inoltre attribuiti al Ministro poteri in ordine al rispetto delle condizioni poste dall'autorità straniera, secondo analoga previsione della direttiva UE in materia, di recente attuazione (si veda anche l'art.742-*bis* c.p.p. e art. 9 dello schema).

L'art. 10 dello schema introduce disposizioni funzionali a prevenire conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali e dunque a pervenire a una soluzione «concordata», in caso di litispendenza internazionale.

La regolamentazione sul trasferimento dei procedimenti trova la sua fonte nella lettera g) dell'art. 4 della legge n. 149 del 2016. La norma in esame detta criteri per il trasferimento all'estero di procedimenti prevedendo: la necessità di interpellare al riguardo il Ministro della giustizia, il quale può esercitare un potere di diniego; che il trasferimento verso un'altra giurisdizione sia "giustificata da più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova".

Il quadro che però emerge dalle iniziative dell'Unione europea, peraltro in linea con altre analoghe del Consiglio d'Europa, è tale da avere fatto ritenere non più procrastinabile l'introduzione di una



regola da cui consegue la necessità di prevedere a livello nazionale una 'cessazione' del procedimento penale pendente ma pure l'esigenza di rispettare compiutamente l'altro principio fondamentale del *ne bis in idem*, assunto, come è ben noto, quale principio guida non solo nell'Unione ma anche a livello internazionale. Seppure la Suprema Corte, sulla scia di una ormai risalente decisione dei giudici della Consulta, abbia sinora escluso la configurabilità del *ne bis in idem* quale norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, riconoscendone l'operatività esclusivamente nei rapporti tra gli Stati aderenti agli strumenti convenzionali che espressamente lo contemplano, non può tuttavia escludersi che in futuro venga riconosciuta a tale principio la natura di norma di diritto internazionale generale o di rango consuetudinario ai sensi dell'articolo 10 Cost., proprio in considerazione dell'inclusione dello stesso in un numero sempre maggiore di strumenti sovranazionali.

E che il principio del divieto di doppio giudizio assuma rilievo fondamentale nell'ordinamento europeo è stato più volte ribadito anche dalla Corte di giustizia europea, che lo ha ritenuto uno dei cardini che assicura la libertà di circolazione delle persone all'interno dello spazio europeo: nessun cittadino comunitario, in sostanza, si sentirebbe libero di circolare se venisse perseguito o arrestato per un fatto per il quale è stato già giudicato nel suo o in altro Paese dell'Unione europea.

Tuttavia l'Unione europea già da tempo aveva rilevato come il principio *ne bis in idem* riceva più efficace rispetto qualora vengano eliminate le condizioni che danno origine ai cd. processi paralleli: fermarsi a uno stadio precedente costituisce una evidente ragione di economia processuale perché consente di evitare che vengano pronunciate sentenze che si risolvono a posteriori come *inutiliter datae*, siccome in contrasto con il principio in questione. Da qui l'approvazione della decisione quadro 2009/948/GAI, "sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali", alla quale l'Italia ha dato esecuzione con il d.lgs. n. 29 del 15 febbraio 2016.

Le disposizioni relative assumono carattere di specialità e la loro applicazione è fatta comunque salva nei rapporti in ambito UE.

L'esperienza giudiziaria conosce casi di non promovimento dell'azione penale allorché per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona un'altra giurisdizione stia procedendo.

D'altra parte alcune convenzioni ratificate ed accordi sovranazionali prevedono già la possibilità di un trasferimento dei procedimenti.

Ed invero, seppure l'Italia non abbia ancora ratificato la Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti, firmata a Strasburgo il 15 maggio 1972, sono attualmente in vigore diverse Convenzioni multilaterali ed Accordi bilaterali che prevedono tale possibilità, e che incontrano difficoltà applicative proprio per la mancanza di una dettagliata disciplina interna.

Si pensi, tra le convezioni multilaterali maturate in ambito CoE, alla Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959, il cui articolo 21 prevede la possibilità di una denuncia a fini di perseguimento in altro Stato Parte della Convenzione, ma anche a quelle maturate in ambito O.N.U., come la Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata, sottoscritta a Palermo nel dicembre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con L. 146 del 16 marzo 2006, il cui articolo 21 contiene una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 21 della Convenzione di Strasburgo, nonché a diversi accordi bilaterali conclusi dall'Italia, contenenti analoghe previsioni.



La mancata adozione di una normativa dettagliata, in sede di ratifica delle predette convenzioni multilaterali ed accordi bilaterali, rende invero opportuno dotarsi di una disciplina organica che preveda criteri per l'assunzione della decisione relativa al trasferimento dei procedimenti, sia attivo che passivo e che, soprattutto, ne disciplini gli effetti nell'ordinamento interno.

Nell'elaborare tale normativa si è cercato di prevedere norme coerenti, da un lato, con quelle introdotte in sede di implementazione della Decisione Quadro 2009/948/GAI e, dall'altro, con le norme introdotte *in subiecta materia* in sede di ratifica degli Accordi aggiuntivi alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, conclusi con la Svizzera, l'Austria e la Germania.

In particolare, si è inteso prevedere un adeguato meccanismo che consenta il trasferimento dei procedimenti, tenendo conto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale per il trasferimento "attivo".

Lo strumento infatti è contemplato al fine di prevenire contrasti e a disciplinare conflitti anche potenziali di giurisdizione. Come rilevato in dottrina "il mai avvenuto abbandono del quesito sul che fare nel caso in cui più autorità giudiziarie possedano la legittimazione ad occuparsi di uno stesso fatto di rilevanza penale secondo la legge di ordinamenti diversi, ha trovato risposta nelle forme della cosiddetta giurisdizione concordata ovvero della competenza delegata o per rappresentazione che costituiscono il risultato di un accordo tra gli organi interessati ai due procedimenti pendenti *in idem*. Esempi di questi meccanismi sono presenti in Convenzioni mirate a specifici settori di criminalità o in testi normativi destinati ad operare in un futuro spazio giudiziario europeo gestito da organi comunitari, in cui si prevede che, verificata la sussistenza della competenza giurisdizionale *in idem* di più Stati in base a criteri di collegamento diversi, si giunga ad individuare concordemente, mediante consultazioni preliminari, una sola autorità che eserciti l'azione penale".

Il presente intervento normativo intende dotare quindi il sistema di un minimo contenuto di disciplina destinato a trovare attuazione, al di là di quelle dettate in ambito UE dalla citata decisione quadro, ove non diversamente disposto dalle singole convenzioni internazionali e consentire, oltre le assunzioni in Italia di procedimenti già iniziati all'estero, anche forme controllate di rinuncia alla giurisdizione in favore dell'autorità straniera. E ciò alle condizioni generali stabilite dall'art.746-bis c.p.p. e dunque dell'esistenza di più stretti legami territoriali con il fatto oggetto di procedimento o con le prove, in ipotesi riconosciuti in capo all'autorità dello Stato estero.

A questo riguardo, tenuto anche conto del contenuto degli accordi già in vigore è previsto che al trasferimento e all'assunzione si possa comunque fare luogo solo prima che l'azione penale sia esercitata e sono individuati i criteri di prossimità territoriale che autorizzano trasferimento o assunzione dei procedimenti.

L'articolo 746-ter c.p.p. disciplina le ipotesi di trasferimento dall'estero e quindi di assunzione nello Stato di un procedimento penale. Tale disposizione mira a risolvere i molteplici problemi che tale trasferimento può determinare, sia in relazione alla tutela degli interessi della persona offesa, sia in relazione agli effetti di tale trasferimento su eventuali misure reali o personali adottate all'estero.

Va preliminarmente evidenziato che tale disciplina non presuppone la sussistenza di ipotesi di litispendenza, a differenza di quanto previsto dalla Decisione quadro prima menzionata, il cui presupposto è l'esistenza di 'procedimenti paralleli', e risulta pertanto ricoprire un ambito di applicazione di maggior ampiezza.



Si è ritenuto di introdurre una disciplina coerente con quella derivante dagli articoli 6 e ss. del codice penale.

Ferma restando, quindi, la possibilità di un trasferimento del procedimento dall'estero ai sensi dell'articolo 6 del codice penale (e pertanto non solo quando il reato è stato interamente commesso in Italia, ma anche quando quivi l'azione o l'omissione sia stata commessa ovvero si sia verificato l'evento che è conseguenza dell'azione o dell'omissione), nonché nei casi in cui sia espressamente prevista la giurisdizione italiana in relazione a fatti commessi all'estero (cfr., ad es. l' art. 604 c.p.), il trasferimento del procedimento sarà possibile, a fronte della richiesta dello Stato estero, mediante trasmissione al pubblico ministero presso il giudice competente. La trasmissione equivale evidentemente a richiesta del Ministro di procedere, ove la stessa sia richiesta nei casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del codice penale.

Ove invece le norme sovranazionali prevedano il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, "il pubblico ministero dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di assunzione, reso all'esito delle consultazioni con l'autorità giudiziaria dello Stato estero".

In relazione alla persona offesa si è ritenuto di adottare una normativa coerente con quella attualmente vigente ed introdotta in sede di ratifica di alcune delle convenzioni internazionali che prevedono il trasferimento dei procedimenti (ed in particolare dei menzionati accordi aggiuntivi alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, conclusi con la Svizzera, l'Austria e la Germania).

È stato così previsto che la decisione che dispone il trasferimento del procedimento in Italia debba essere notificata alla persona offesa, con avviso della facoltà di proporre querela, se questa è richiesta.

Il comma 3, analogamente alle normative di attuazione degli Accordi su menzionati, prevede la conservazione dell'efficacia della querela eventualmente presentata dinanzi all'autorità straniera, nel caso in cui tale condizione di procedibilità sia richiesta da entrambi gli ordinamenti.

Ove tale condizione sia prevista solo dall'ordinamento italiano, il termine per la presentazione della stessa inizierà a decorrere dalla data della notifica della decisione sul trasferimento del procedimento.

Per le misure cautelari adottate nel procedimento oggetto di trasferimento si è ritenuto opportuno richiamare la disciplina dettata dall'articolo 27 c.p.p., così consentendo una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla sussistenza dei presupposti delle stesse in base ai principi dell'ordinamento interno ed in particolare ai sensi degli articoli 292, 317 e 321 c.p.p.; si è ritenuto tuttavia di ampliare il termine ivi previsto a 30 giorni, in considerazione della necessità di traduzione degli atti del procedimento trasferito, che caratterizza tali casi rispetto a quelli di trasferimento interno.

Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero sarà computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 c.p.p.. Per il computo dei termini di fase si è fatto rinvio al comma 2 dell'articolo 303 c.p.p. Tale soluzione è apparsa conforme ai principi dettati dalla Corte costituzionale con sentenza 22 luglio 2005, n. 299, relativa al comma 2 dell'articolo 303 c.p.p., nonché con sentenza 21 luglio 2004, n. 253, relativa all'articolo 722 c.p.p..

Ispirandosi al principio di economicità processuale si è inoltre ritenuto di optare per la soluzione della conservazione dell'efficacia degli atti di acquisizione probatoria (conformemente a quanto



previsto dal decreto legislativo n. 29 del 15 febbraio 2016 prima citato), purché gli stessi non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

E' stata infine prevista la tempestiva comunicazione all'Autorità straniera, da parte del Ministro, delle decisioni assunte in relazione alla richiesta di trasferimento, al fine di permettere all'Autorità straniera l'adozione dei provvedimenti che consentano la definizione del procedimento interno e la conseguente cessazione della litispendenza (creatasi a seguito della decisione interna favorevole al trasferimento ovvero preesistente) e, conseguentemente, prevenendo il realizzarsi di un *bis in idem*.

L'articolo 746-*quater* c.p.p. prevede le ipotesi di trasferimento all'estero di procedimenti penali.

La disciplina è più stringente rispetto alla procedura 'passiva', comportando una sostanziale rinuncia all'esercizio del potere punitivo dello Stato, soluzione che è apparsa, d'altro canto, coerente con le indicazioni ricavabili dalla legge delega.

Nelle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria, alla luce criteri individuati dalle disposizioni di natura generale di cui all'art. 746-*bis* c.p.p., ritenga la sussistenza delle condizioni per disporre il trasferimento all'estero del procedimento (nel caso in cui sia previsto il rapporto diretto tra autorità giudiziarie), comunicherà tale decisione al Ministro, che potrà esercitare il potere di diniego quando possono essere compromessi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, nonché quando vi è ragione di ritenere sussistenti motivi di discriminazione.

Nel caso in cui le norme sovranazionali prevedano il rapporto tra Autorità centrali, l'autorità giudiziaria che ritiene di procedere al trasferimento del procedimento trasmetterà richiesta motivata al Ministro.

Il Ministro provvederà ad adottare le decisioni di propria competenza nel termine di 30 giorni dalla ricezione degli atti e ad informare tempestivamente l'autorità giudiziaria della decisione assunta.

Il procedimento è sospeso dal momento della trasmissione al Ministro e sino alla comunicazione della decisione assunta, restando comunque possibile l'espletamento degli atti urgenti o irripetibili.

A seguito della comunicazione della trasmissione all'estero del procedimento penale ovvero, nel caso di trasmissione diretta, del mancato esercizio del potere di diniego da parte del Ministro, il giudice emette provvedimento di archiviazione. Quando l'azione penale non è esercitata nello Stato estero si applica l'articolo 414 c.p.p.

Tali ultime disposizioni intendono risolvere il principale problema collegato alla disciplina del trasferimento attivo di procedimenti, tenuto conto del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale. È evidente che, se le Convenzioni in materia prevedono il trasferimento dell'azione penale, il procedimento «ceduto» deve trovare una via di definizione interna. Tale definizione può essere rappresentata soltanto dal decreto di archiviazione.

Come già osservato in dottrina "quanto alla formula praticabile, nella impossibilità di ricavarla dalle fattispecie tipiche di archiviazione, ci si può riferire a quella del difetto di giurisdizione (art. 20 c.p.p.), utilizzata anche nei casi di mancanza di talune condizioni di procedibilità quali, ad esempio, la richiesta o l'istanza ex art. 9, comma 2, c.p.p., la cui insussistenza impedisce il valido esercizio del potere giurisdizionale. Il che non significa che il provvedimento che ricorra a questa formula disponga per una radicale e irrevocabile rinuncia alla giurisdizione. Sulla scorta delle Convenzioni considerate, il trasferimento del procedimento ovvero la delega ad avviarlo risultano di fatto condizionati all'adempimento degli obblighi processuali da parte dell'autorità dello Stato impegnato



dall'accordo. È sufficiente al riguardo la lettura di alcune disposizioni pattizie là dove dispongono che, in quell'evenienza, «lo Stato richiedente riprende il suo diritto di poursuite».

In questa prospettiva, infatti, è previsto che ove l'azione penale non sia esercitata all'estero, il pubblico ministero possa chiedere la riapertura delle indagini, secondo il disposto dall'art. 414 c.p.p.

È stabilito inoltre che la riapertura è ammessa quando l'azione penale non sia esercitata all'estero entro i termini convenuti all'atto del trasferimento anche al fine di evitare inerzie una volta assunta la decisione e di impedire una rinuncia *sine die* all'azione penale interna. Al fine di superare ogni incertezza circa la formula prescelta è stabilito che la riapertura delle indagini è consentita alla condizione che l'esercizio dell'azione penale in Italia non sia preclusa per il divieto di un secondo giudizio.

Un consimile meccanismo, d'altra parte, è già contemplato nei casi di giurisdizione del Tribunale internazionale. Ci si riferisce alla legge 2 agosto 2002, n. 181 - Disposizioni in materia di cooperazione con il competente Tribunale internazionale per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini- che all'art. 4 sotto la rubrica "Riapertura del procedimento nazionale", stabilisce: «1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa; b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa; c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza. 2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tale caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del tribunale provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale».

In altri termini il meccanismo predisposto consente, a fronte del mancato raggiungimento degli scopi per i quali il trasferimento è stato accordato, di riappropriarsi della giurisdizione attraverso l'autorizzazione alla riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) quando sia accertato che l'autorità dello Stato estero non ha esercitato i poteri consensualmente riconosciuti ovvero delegati.

Come già rilevato in dottrina «l'omissione delle iniziative dell'autorità straniera necessarie alla instaurazione e alla prosecuzione del procedimento, può essere d'altra parte inquadrata tra le condizioni di procedibilità atipiche (art. 345, comma 2, c.p.p.), così da rendere possibile al pubblico ministero che ha chiesto e ottenuto l'archiviazione per «difetto di giurisdizione» (i.e. per mancanza di quella condizione di procedibilità), di esercitare l'azione penale nel momento in cui quella condizione sopravviene (art. 345, commi 1 e 2, c.p.p.) senza che sia necessario prevedere uno specifico caso di sospensione *ex art. 50, comma 3, c.p.p.* che si renderebbe se mai necessario qualora il trasferimento del procedimento avvenisse, diversamente dai casi qui considerati, in una fase successiva all'esercizio dell'azione».

L'art. 11 dello schema di decreto contiene clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo, espressione della legge 21 luglio 2016, n.149 che reca delega al Governo per riformare il libro XI del codice di procedura penale, relativo ai "Rapporti giurisdizionali con autorità straniere" è finalizzato alla introduzione di rilevanti modifiche e integrazioni di natura ordinamentale e procedimentale, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e assicurare che l'assistenza giudiziaria richiesta dai paesi membri sia attuata in maniera rapida ed efficace.

L'adeguamento delle norme del codice di procedura penale di cui al presente provvedimento, tuttavia, è destinato ad operare in via residuale, solo nel caso in cui gli stati membri dell'Unione non abbiano previsto una diversa regolamentazione della materia sulla base di accordi internazionali intervenuti tra gli stessi, alla luce delle norme del Trattato dell'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ad ogni modo, le modifiche riguardano la materia inerente l'acquisizione della prova e le attività funzionali al riconoscimento ed esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute dall'estero; la regolamentazione dell'attività istruttoria del procuratore della Repubblica, anche attraverso l'istituzione di squadre investigative comuni; lo scambio di informazioni ai fini dell'utilizzabilità di atti e documenti trasmessi dall'estero nei procedimenti penali in corso nell'ambito nazionale.

L'intervento, in particolare, si pone l'obiettivo di disciplinare le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sempre nella prospettiva di norme di natura sussidiaria rispetto a quelle dei Trattati suddetti, delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale generale.

Nelle relazioni con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, viceversa, prevede che siano regolati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale, e, ove mancanti ovvero in assenza di diversa disposizione, dalle norme del libro XI del codice di procedura penale.

Non si rilevano, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle modifiche normative introdotte dal decreto, significando che eventuali attività connesse alla sua attuazione,



potranno essere svolte attraverso l'utilizzo delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

Di seguito l'esame dei singoli articoli di cui il decreto si compone.

ARTICOLO 1

(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

La norma disciplina le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale.

Trattasi di norma avente natura ordinamentale che non comporta riflessi finanziari.

ARTICOLO 2

(Modifiche in materia di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale)

L'articolo sostituisce l'art. 696 del codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

Si stabilisce che nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono regolate dalle norme del trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi e le norme delle convenzioni internazionali e del diritto internazionale generale.

Il comma 2 statuisce che i medesimi rapporti con le autorità di paesi extra UE siano disciplinati dalle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

Si ribadisce il principio della natura sussidiaria delle norme dettate dal libro XI.

È aggiunto il comma 4 nel quale è stabilito che il Ministro può non dare corso alle domande di cooperazione quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

Le modifiche introdotte hanno natura meramente ordinamentale e, pertanto, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria.



ARTICOLO 3

(Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti fra Stati membri dell'Unione europea)

L'articolo introduce delle modifiche al codice di procedura penale. Difatti, al libro XI, dopo il titolo I, è aggiunto il Titolo I-bis, che contiene norme che disciplinano il principio del Mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra Stati membri dell'Unione europea.

Sono aggiunti, altresì, i seguenti articoli.

Art. 696-bis, articolato in due commi, nei quali è sancito il principio del mutuo riconoscimento, previsto dal diritto dell'Unione europea e dalle altre disposizioni di legge in quanto con esse compatibili, secondo il quale le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possono essere eseguite nel territorio dello Stato e l'autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l'esecuzione di proprie decisioni.

Art. 696-ter, che prevede la tutela dei diritti fondamentali della persona nei casi di esecuzione di un provvedimento fondato sul principio del mutuo riconoscimento.

Art. 696-quater, articolato in tre commi, nei quali sono disciplinate le modalità di trasmissione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari.

Art. 696-quinquies, che stabilisce dei limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri. L'autorità giudiziaria, infatti, riconosce le decisioni giudiziarie degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto.

Art. 696-sexies, articolato in due commi, nei quali sono individuati i poteri del Ministro della giustizia di garantire l'osservanza delle condizioni poste dall'autorità dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie e verificare l'osservanza delle condizioni poste dall'autorità giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni nel territorio di altro Stato membro.

Art. 696-septies, che disciplina la responsabilità da reato degli enti, in materia di Mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Art. 696-octies, articolato in due commi, nei quali si stabilisce che l'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni giudiziarie di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l'efficacia.



Art. 696-*novies*, articolato in quattro commi, nei quali è prevista l'impugnabilità delle decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro.

Art. 696-*decies*, a tutela dei terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento, prevede per questi ultimi mezzi idonei di partecipazione al procedimento di riconoscimento, con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall'ordinamento interno.

Le modifiche introdotte hanno natura meramente procedurale e, pertanto, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria. Si tratta infatti di norme di principio relative a strumenti già attuati in ambito euro unitario.

ARTICOLO 4

(Modifiche in materia di estradizione per l'estero)

L'articolo in esame contiene salienti modifiche in tema di estradizione per l'estero, cercando di differenziare le aree di esercizio della potestà dell'autorità politica e della potestà dell'autorità giudiziaria ed evitando la sovrapposizione dei differenti parametri di giudizio, ma limitando di fatto i poteri del Ministro della giustizia qualora si debbano salvaguardare la sovranità, la sicurezza nazionale e altri interessi dello Stato.

Le modifiche all'art. 697 del codice di procedura penale riguardano innanzitutto, il comma 1, dove le parole «*La consegna a uno Stato estero*» sono precedute dalle seguenti: «*Salvo che sia diversamente stabilito*».

Sono introdotti i commi dall'1-bis all'1-quinquies: nella specie, il comma 1-bis in cui, come sopra accennato, è ristretto il potere del Ministro della giustizia di richiedere l'estradizione quando questa possa compromettere interessi quali la sovranità o la sicurezza dello Stato o non vengano fornite dallo Stato estero idonee garanzie di reciprocità. Il comma 1-ter prevede che il Ministro della giustizia può rifiutare l'estradizione di un cittadino, dopo aver compiuto una valutazione tra la gravità del fatto e gli interessi lesi dal reato e le condizioni personali della persona interessata. Altrimenti, ai sensi del comma 1-quater, l'estradizione del cittadino, che abbia prestato il consenso, verrà autorizzata salvo il caso dei motivi ostativi elencati all'articolo 705, comma 2 (vale a dire quando vi sia ragione di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per vari motivi o addirittura alla pena di morte o trattamenti disumani o configuranti una violazione dei diritti fondamentali della persona).



Sono, inoltre, introdotte modifiche concernenti la denominazione del Ministro della Giustizia all'art. 700 nonché le richieste di rassicurazioni allo Stato richiedente che non venga inflitta la pena di morte, ove prevista, o che se già inflitta, la stessa non venga eseguita. Sono altresì previsti casi di commutazione delle pene.

All'art. 701, al comma 2, dopo le parole "alla presenza del difensore" sono inserite le seguenti: "e, se del caso, dell'interprete".

All'art. 703, al comma 1, le parole «Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il Ministro di grazia e giustizia la trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della giustizia quando ritiene di dar corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento» e le parole «, salvo che ritenga che essa vada respinta» sono soppresse.

Al comma 2, primo periodo, le parole «per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso all'extradizione» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'extradizione o la rinuncia al principio di specialità».

Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'extradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. E la rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile salvo che non intervengano fatti nuovi che modificano la situazione esistente al momento della rinuncia».

Il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia».

Al comma 4 le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

All'art. 704, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e, ove necessario, nomina un interprete».

Al comma 2, dopo le parole «in camera di consiglio» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria,»; le parole «e dopo aver sentito» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti»; le parole «se compaiono» sono sostituite dalle seguenti: «se comparsi».



Il comma 3 è sostituito dal seguente: «Quando la decisione è favorevole all'extradizione, la corte, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà. Provvede, altresì, al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente».

All'art. 705, al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche, di stato personale o condizioni sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;

c-bis) se, ragioni di salute, di età o altre condizioni personali, comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta».

All'art.706, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso».

Sono introdotte modifiche concernenti la denominazione del ministro della Giustizia all'art. 708.

All'art. 709, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalità.».

All'art. 712, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Quando l'extradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'extradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato».

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698».

Il comma 3 è sostituito dal seguente: «Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l'extradizione, l'autorizzazione è data previa decisione della Corte di Appello di Roma, resa in camera di consiglio. ».

Sono introdotte modifiche concernenti la denominazione del ministro della Giustizia all' art. 714.

All' art. 715, al comma 2, lettera b), le parole «gli elementi sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi».



Sono introdotte modifiche concernenti la denominazione del ministro della Giustizia all'art. 716.

Sono modificati i commi 1 e 2 dell'art. 717 ed è inserito il comma 2-bis, in cui è stabilito che la rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;

Sono introdotte modifiche concernenti la denominazione del ministro della Giustizia anche all'art. 718.

Le modifiche introdotte hanno natura meramente procedurale e, pertanto, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria. La procedura di estradizione è già regolata dal codice di procedura penale e le modifiche attengono alle attività già svolte da procuratori generali e corti di appello

Con riferimento alla nomina di interpreti, la norma ha carattere ricognitivo in quanto già contenuta all'art. 143 c.p.p. con riferimento agli atti del processo. Si rappresenta che ove necessario, il relativo onere potrà essere sostenuto con le risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente, nel bilancio del Ministero della Giustizia, alla unità di voto 1.4 -servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – nell'ambito dell'azione: cooperazione internazionale in materia civile e penale, cap. 1380, che reca uno stanziamento di € 2.393.376 per l'anno 2017, di € 2.382.783 per l'anno 2018 e € 2.393.376 per l'anno 2019.

ARTICOLO 5

(Modifiche in materia di estradizione dall'estero)

La disposizione in esame riguarda concerne le modifiche apportate in materia di estradizione dall'estero.

L'articolo introduce delle modifiche concernenti la denominazione del ministro della Giustizia all'art. 720 del codice di procedura penale.

L'art. 721 è sostituito dal seguente: "art. 721. Principio di specialità", articolato in cinque commi,

1. Stabilisce che la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa.
2. disciplina la sospensione del processo, per un fatto anteriore alla consegna, sulla base delle convenzioni internazionali o delle condizioni poste, salvo che non sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
3. stabilisce che contro l'ordinanza di sospensione possono ricorrere per cassazione il Pubblico Ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.



4. stabilisce che la sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, nonché di quelli che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.
5. individua i casi in cui non opera il principio di specialità.

È aggiunto, altresì, l'art. "721-bis, Estensione dell'extradizione", articolato in tre commi.

1. Prevede che, ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2. Stabilisce che l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare rimanga sospesa fino alla concessione dell'estensione dell'extradizione e possa essere revocata, anche d'ufficio, in caso di rifiuto della medesima da parte dello Stato estero.
3. Stabilisce che in caso di concessione dell'estensione dell'extradizione per altro reato, l'ordinanza di custodia cautelare è confermata ai fini esecutivi, su richiesta del PM, solo in presenza delle esigenze cautelari di cui agli articoli 274 e seguenti.

L'art. 722 è sostituito dal seguente "custodia cautelare all'estero" e statuisce che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di extradizione presentata dallo Stato, sia computata agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, fermo quanto previsto dall'art. 304, comma 6.

È aggiunto, altresì, l'art. 722-bis, che prevede la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali.

Le modifiche introdotte hanno natura meramente procedurale. Solo con riferimento all'introduzione dell'articolo 722-bis c.p.p. ed all'indennizzo da corrispondere per l'ingiusta detenzione subita, già regolata in via generale dall'art. 314 c.p.p., si precisa che il relativo onere potrà essere sostenuto con le risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente, nel bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla unità di voto 14.2 –garanzia dei diritti dei cittadini – nell'ambito dell'azione: riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani, cap. 1312, che reca uno stanziamento di € 40.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019.



ARTICOLO 6

(Modifiche in materia di rogatorie dall'estero)

L'art. 723 è sostituito dal seguente: "art. 723. Poteri del Ministro della Giustizia", articolato in sette commi, nei quali sono delineati i poteri del Ministro della Giustizia sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorità straniera.

L'art. 724 è sostituito dal seguente: "art. 724. Procedimento di esecuzione", articolato in nove commi, nei quali si stabilisce che le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca, sono trasmesse al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attività richiesta.

L'art. 725 è sostituito dal seguente: "art. 725. Esecuzione delle rogatorie", articolato in quattro commi, nei quali sono contenute disposizioni sulle modalità di esecuzione delle rogatorie.

L'art. 726-ter, è sostituito dal seguente: "art. 726-ter. Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera" che disciplina le richieste di assistenza giudiziaria provenienti da autorità amministrativa straniera.

È aggiunto l'art. 726-quater, articolato in sei commi, nei quali sono disciplinate le richieste di trasferimento temporaneo all'estero, a fini di indagine, delle persone detenute o internate.

È aggiunto l'art. 726-quinquies, articolato in otto commi, nei quali è disciplinata l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria straniera, mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza, della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato.

È aggiunto l'art. 726-sexies, articolato in due commi, nei quali si stabilisce che l'audizione di testimone e perito che si trovino nello Stato, nei casi in cui la comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile o opportuna, può essere eseguita mediante teleconferenza.

Le disposizioni introdotte - suscettibili di determinare sicuri risparmi di spesa connessi al venir meno degli onerosi servizi di traduzione della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito, che impegnano ingenti risorse umane, strumentali e finanziarie delle Forze di Polizia nonché attraverso l'utilizzo delle attrezzature e degli impianti per la videoconferenza già esistenti e messi a disposizione per i procedimenti giudiziari - potrà essere attuata avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del ministero della giustizia, U.d.v. 1.2 - giustizia civile e penale - all'Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari", capitolo 1462, Piano gestionale 14, che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di € 12.435.499, per l'anno 2018 di € 12.264.067 e per l'anno 2019, di € 12.661.419. Ad ogni modo, si rileva che



la partecipazione a distanza è già contemplata dal codice di procedura penale per gli imputati detenuti nonché dai decreti legislativi attuativi degli strumenti di cooperazione europea (vedi da ultimo d.lgs. n.108/2017) per consentire l'attuazione delle leggi volte a recepire le direttive dell'Unione in materia di assistenza e cooperazione giudiziaria internazionale. Pertanto, ai fini di cooperazione internazionale, è dato anche far riferimento, laddove non intervengano appositi accordi bilaterali tra Stati, alle risorse iscritte annualmente alla missione 6 Giustizia, sul Capitolo 1380 "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali" che reca uno stanziamento di euro 2.393.376 per l'anno 2017, euro 2.382.783 per l'anno 2018 ed euro 2.393.376 a decorrere dall'anno 2019.

ARTICOLO 7

(Modifiche in materia di rogatorie all'estero)

L' art. 727 è sostituito dal seguente: "art. 727. Trasmissione di rogatorie ad autorità straniera", articolato in nove commi, nei quali sono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria al Ministro della Giustizia, il quale provvede all'inoltro all'autorità estera.

Il procedimento di rogatoria viene rimodulato secondo che le richieste di assistenza siano rivolte a Stati UE ovvero extra UE, con differente potere di inibitoria attribuito al Ministro della giustizia. Decorso il termine entro il quale tale potere può essere esercitato la richiesta può essere trasmessa. Nel caso di trasmissione diretta contemplato da singoli accordi l'autorità giudiziaria è comunque tenuta a dare comunicazione in favore del Ministro ai fini dell'esercizio dei suoi poteri. Per i processi relativi ai reati di stampo terroristico e degli altri di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, è sempre data comunicazione e inoltrata copia della richiesta di assistenza al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

~~Al comma 9 dell'art.727 è, infine, previsto che l'autorità richiedente ha l'obbligo di indicare le forme e gli elementi essenziali perché l'atto richiesto sia utilizzabile secondo l'ordinamento interno. Il mancato rispetto delle forme e delle modalità predette dà luogo a inutilizzabilità solo ove espressamente previsto dalla legge processuale.~~

L' art. 728, è sostituito dal seguente: "art. 728. Immunità temporanea della persona citata" e prevede, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, che la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né



assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione se non in determinati casi previsti alle lettere a) e b).

L'art. 729, è sostituito dal seguente: "art. 729. Utilizzabilità degli atti per rogatoria" articolato in quattro commi, nei quali è disciplinata l'utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria, e disposto che, ove previsto espressamente da convenzioni internazionali, l'autorità di altro Stato sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'utilizzabilità degli atti richiesti.

È aggiunto, altresì, l'art. 729-bis, articolato in due commi, nei quali si dispone l'acquisizione di atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato.

È aggiunto l'art. 729-ter, articolato in cinque commi, nei quali sono contenute disposizioni riguardo al trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persone detenute in altro Stato, al fine del compimento di atti di indagine o per l'assunzione di una prova.

È aggiunto l'art. 729-quater, articolato in sette commi, nei quali è previsto che l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone e del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, abbia luogo attraverso le varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

È aggiunto l'art. 729-quinquies, articolato in due commi, nei quali è previsto che il procuratore della Repubblica possa, nei casi predeterminati, richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni, secondo le convenzioni tra gli Stati membri e secondo le disposizioni del diritto dell'Unione europea. È prevista, nel caso di costituzione di squadre investigative comuni tra Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, che il procuratore della Repubblica, nei casi previsti da accordi internazionali, ne dia comunicazione al Ministro della giustizia.

Per le anzidette finalità di cooperazione internazionale, laddove non intervengano appositi accordi bilaterali tra Stati, si ribadisce che è dato anche far riferimento alle risorse iscritte annualmente alla missione 6 Giustizia, sul Capitolo 1380 "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali" che reca uno stanziamento di euro 2.393.376 per l'anno 2017, euro 2.382.783 per l'anno 2018 ed euro 2.393.376 a decorrere dall'anno 2019. In particolare si evidenzia che, per quanto disposto dall'articolo 729-quinquies in tema di attività di indagine, svolta anche attraverso la costituzione di squadre investigative comuni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 9 luglio 2015, n. 114 prevede, uno stanziamento pari a 310.000,00 euro per l'anno 2017, 305.068 euro per l'anno 2018 ed euro 310.000 a



decorrere dall'anno 2019. Tali risorse trovano allocazione, nel bilancio del Ministero della giustizia, sul Capitolo 1380 P.G. 23 "Spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali".

ARTICOLO 8

(Modifiche in materia di effetti delle sentenze penali straniere)

L'articolo introduce delle modifiche concernenti la denominazione del Ministro della Giustizia ai commi 1 e 2 dell'art. 730 e al comma 1 dell'art 731.

Al comma 2-*bis* dell'art 730, dopo le parole «ne richiede la trasmissione all'autorità straniera» sono inserite le seguenti: «con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero in mancanza».

Al secondo periodo del comma 1, art 731, dopo le parole «il provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «, se questo è sconosciuto,»; in fine è aggiunto il seguente periodo: «Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticità della documentazione e della provenienza».

Al comma 1, lettera b), dell'art. 733, sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l'esecuzione della sentenza della quale è chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi».

L'art. 734 è sostituito dal seguente: "art. 734. Deliberazione della Corte di Appello", articolato in tre commi, nei quali si dispone che la Corte di Appello possa deliberare sul riconoscimento delle sentenze penali straniere.

È aggiunto l'art. 734-*bis*, che disciplina i poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero, per l'esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.

Introduce, altresì, il comma 4-*bis*, all'art. 735, nel quale stabilisce che se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento italiano.

Al comma 5, le parole «lire italiane» sono sostituite dalle seguenti: «euro».



Al comma 6, sono aggiunte le seguenti parole: «, fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 733, lettera h)».

All'art. 736, al comma 3, primo periodo, dopo le parole «alla identificazione» sono inserite le seguenti: «e all'audizione».

Al comma 4, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole «dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque mesi»;

All'art. 737-*bis*, sostituisce i commi 1 e 2, nei quali si dispone che al fine di dar corso alla domanda dell'autorità straniera di procedere a indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli artt. 723, 724 e 725.

È aggiunto il comma 3-*bis*, che prevede la comunicazione al Ministro della giustizia, da parte dell'autorità giudiziaria, dell'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorità straniera.

Sono soppressi i commi 4 e 5.

Al comma 6, primo periodo, le parole «la corte d'appello ordina» sono sostituite dalle seguenti: «si dispone»; le parole «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno»; al secondo periodo, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi» e le parole «la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità giudiziaria».

Le modifiche introdotte hanno natura meramente procedurale e, pertanto, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria. Si tratta infatti di modifiche in senso acceleratorio di disposizioni già vigenti circa le competenze delle corti di appello ai fini del riconoscimento delle sentenze e delle decisioni del giudice straniero.

ARTICOLO 9

(Modifiche in materia di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane)

L'articolo introduce delle modifiche testuali concernenti la denominazione del Ministro della Giustizia all'art. 742, codice procedura penale.

È aggiunto, altresì, l'art. 742-*bis* nel quale sono disciplinati i poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione nello Stato estero della sentenza di cui è stato chiesto il riconoscimento.

Introduce, infine, modifiche concernenti la denominazione del Ministro della Giustizia al comma 1, dell'art. 743.

Al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «, con le modalità di cui all'articolo 734».



Al comma 4, dopo le parole «ricorso per cassazione» sono inserite le seguenti «per violazione di legge» e le parole «e dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'interessato e del difensore».

Le modifiche introdotte hanno natura meramente procedurale e, pertanto, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria.

ARTICOLO 10

(Disposizioni in materia di concentrazione dei procedimenti penali)

L'articolo introduce delle modifiche al codice di procedura penale. Si tratta della modifica e dell'introduzione di norme che servono a prevenire conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali e a scongiurare una litispendenza internazionale. Alla luce di quanto detto, quindi, al libro XI, dopo il titolo IV, è aggiunto il Titolo IV-bis, Trasferimento dei procedimenti penali.

È aggiunto, in tale titolo, l'art. 746-bis, articolato in tre commi, nei quali è disciplinata la procedura da seguire per disporre la concentrazione dei procedimenti penali paralleli (procedimenti per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona, contemporaneamente pendenti davanti all'autorità giudiziaria e all'autorità competente di altro Stato). In particolare, sono dati i principi generali relativi alle procedure di trasferimento dei procedimenti all'estero o di assunzione di procedimenti dall'estero: in entrambi i casi sia il trasferimento che l'assunzione possono essere disposti fino a quando non sia stata esercitata l'azione penale. Inoltre, riguardo al trasferimento disposto in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato che presenti più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, è introdotta e fissata una serie di criteri sulla base dei quali il procedimento viene devoluto.

E' aggiunto l'art. 746-ter, articolato in otto commi, nei quali sono disciplinate le forme e gli effetti dell'accordo sulla concentrazione di procedimenti e i criteri sulla base dei quali i procedimenti pendenti parallelamente all'estero vengono assunti in Italia.

Aggiunge l'art. 746-quater, articolato in sette commi, nei quali sono stabiliti i poteri del Ministro della giustizia nelle procedure per l'assunzione di procedimenti dall'estero e per la concentrazione di procedimenti paralleli.

Di tale decisione relativa al trasferimento viene data comunicazione al Ministro della giustizia che potrà esercitare il potere di diniego qualora ritenga che possano essere compromessi la sovranità, la sicurezza o altri



interessi essenziali dello Stato o qualora ritenga che possano sussistere motivi di discriminazione. Pertanto, allorché il procedimento penale pendente in Italia venga trasferito all'estero, il giudice pronuncia il provvedimento di archiviazione. Tuttavia, se l'azione penale non viene esercitata all'estero entro i termini convenuti all'atto del trasferimento, il procuratore della Repubblica può richiedere la riapertura delle indagini, ai sensi dell'articolo 414 c.p.p., dandone comunicazione allo stato estero.

Le modifiche introdotte hanno natura meramente procedurale e, pertanto, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria. Si tratta di istituti relativi all'assunzione in Italia ovvero al trasferimento all'estero di procedimenti penali, già attuati sulla base di convenzioni o di accordi internazionali e vigenti in ambito europeo (vedi d.lgs. 15 febbraio 2016, n.29).

ARTICOLO 11 (Clausola di invarianza)

La norma prevede che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni competenti, infatti, dovranno provvedere allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. *In particolare, si evidenzia che le risorse iscritte in bilancio, sono quelle già finalizzate a consentire l'attuazione delle leggi volte a recepire le direttive dell'Unione in materia di assistenza e cooperazione giudiziaria internazionale. Si fa riferimento, in particolare, alle risorse iscritte annualmente alla missione 6 Giustizia, sul Capitolo 1380 "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali" che reca uno stanziamento di euro 2.393.376 per l'anno 2017, euro 2.382.783 per l'anno 2018 ed euro 2.393.376 a decorrere dall'anno 2019.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2007, n. 196 ha avuto esito

ca

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

9 AGO. 2017





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo recante: "DISPOSIZIONI DI MODIFICA DEL LIBRO UNDICESIMO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE".

Referenti UL Giustizia: dott. Paolo Scotto di Luzio - tel. 0668852327 - paolo.scottodiluzio@giustizia.it

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) **Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n.149, che conferisce al Governo la delega per la riforma del libro XI del codice di procedura penale relativo ai *Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, individuandone in maniera specifica i criteri e i principi direttivi.

La riforma trova fondamento - come chiarito nell'originaria relazione introduttiva - nell'unanime riconoscimento dell'inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria, a fronte di una criminalità (in particolare quella organizzata) che ha esteso il raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato e che sa ben sfruttare tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione.

La modifica di questo settore del codice di rito costituisce una priorità di azione anche nella prospettiva della ratifica di numerose convenzioni internazionali stipulate in anni recenti che hanno profondamente modificato i tradizionali assetti del diritto internazionale convenzionale riferiti alla materia in esame.

La delega sottolinea altresì l'opportunità, in chiave di semplificazione, di introdurre regole speciali per la cooperazione tra le autorità degli Stati che non fanno parte

~~dell'Unione europea, che andranno distinte dalla regolamentazione dei rapporti con i Paesi membri dell'Unione europea.~~

La cooperazione giudiziaria disegnata dal vigente libro XI del codice di rito, modulata in via esclusiva sulla distinzione tra cooperazione convenzionale e cooperazione in assenza di convenzione, non riflette le istanze di semplificazione affermatesi nell'evoluzione del diritto internazionale e sovranazionale della cooperazione orizzontale, cioè tra Stati e/o autorità giudiziarie pariordinate.

Sul piano dell'integrazione, dell'armonizzazione e del riavvicinamento dei sistemi giuridici, l'obiettivo del rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea, è stato perseguito dal legislatore italiano con la recente attuazione di una serie di decisioni quadro: 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni; 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

È in corso di attuazione anche la Convenzione di Bruxelles del 2000 in materia di cooperazione giudiziaria che supera il tradizionale sistema delle rogatorie.

Si tratta di un complesso di strumenti normativi che trovano attuazione nei rapporti tra autorità giudiziarie europee, in gran parte ispirati al principio del mutuo riconoscimento, in funzione della più ampia e fluida circolazione in ambito europeo non solo delle decisioni giudiziarie, ma anche della prova. L'imminente approvazione della direttiva sull'ordine europeo di indagine penale (41/2014/UE) destinata a superare in via definitiva, in ambito UE, la maggior parte delle procedure di assistenza giudiziaria tradizionale per gli atti di indagine più comuni, evidenzia il segno di politiche di integrazione consapevoli del bisogno di enorme ampliamento dei margini di tempestività, completezza e complessiva efficienza delle procedure di cooperazione a fini di acquisizione probatoria.

Fermo restando che la sede di specifica regolamentazione dei singoli apparati di adattamento normativo interno non può che continuare a ritrovarsi in leggi speciali, la legge delega prevede la possibilità di innervare il codice di rito di un nucleo comune di fondamentali regole procedurali in sé coerenti alle regole accolte nel sistema di ~~cooperazione fra Stati dell'Unione europea, nella prospettiva della progressiva attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, destinate ad essere applicate salvo il caso di espressa, successiva deroga legislativa.~~

La progressiva attuazione nella cornice dell'Unione europea – vale a dire nell'area di cooperazione che assorbe gran parte dei flussi di assistenza giudiziaria ai quali l'Italia è interessata dal punto di vista sia della domanda che dell'offerta di collaborazione interstatale – del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, se da un lato è destinato a ridurre l'operatività degli scambi che necessitano dei più tradizionali strumenti dell'assistenza giudiziaria, dall'altro conferma che la riforma del libro undecimo del codice di rito, costituisce una prioritaria ed inderogabile necessità anche per la pesantezza del sistema vigente caratterizzato da impianti processuali dalle forme sovrabbondanti rispetto alle esigenze effettive e talora contraddittori rispetto agli obiettivi segnati dall'evoluzione delle fonti internazionali.

Farraginoso è in particolare il sistema vigente di disciplina delle rogatorie passive, dell'esecuzione delle richieste di altri Stati di raccolta di prove. A tal proposito i principi e i

criteri direttivi della legge delega sono tutti orientati alla maggiore semplificazione e velocizzazione, restando ferma l'esigenza, di garantire il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

La nuova normativa distingue le modalità di adempimento alla richiesta in dipendenza dell'appartenenza o meno del Paese richiedente all'Unione Europea. Mantenendo fermo, infatti il ruolo formale di filtro alla richiesta del Ministro della Giustizia, limita nel primo caso il suo potere discrezionale di non dare corso alla attività processuale conseguente richiesta, soltanto "nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione Europea". In sostanza, in ambito euro-unitario vi è una sostanziale depoliticizzazione della relazione fra Stati.

Nei rapporti con Stati estranei all'Unione europea, al Ministro è conferito il potere di verificare – prima di dare corso alla richiesta di assistenza – che non ne derivino pericoli per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

Per valutare la dimensione del fenomeno, si riportano i dati a disposizione del Ministero, che indicano una apprezzabile espansione delle richieste di assistenza, come emerge dal raffronto tra i dati censiti con il nuovo sistema di protocollo e quelli rilevati con il vecchio sistema. Negli ultimi 18 mesi analizzati (sistema nuovo attivo dal giugno 2015, e rilevati fino al dicembre 2016) si è dato corso a 2104 richieste di assistenza provenienti da Paesi membri a fronte di 785 richieste avanzate dall'autorità italiana; mentre i dati censiti con il sistema del vecchio protocollo (8141 rogatorie attive e 9937 rogatorie passive) vanno calati in una cronologia decisamente più ampia, che corre dal maggio 2006 a tutto il maggio 2015 (9 anni = 108 mesi a fronte dei 18 mesi di cui sopra).

Rogatorie Attive e Passive con Stati membri dell' UE

STATO	Nuovo Protocollo		Vecchio Protocollo		TOTALE
	RA	RP	RA	RP	
AUSTRIA	55	185	308	829	1377
BELGIO	21	35	175	412	643
BULGARIA	29	61	89	343	522
CIPRO	10	5	30	12	57
CROAZIA	19	30	80	196	325
DANIMARCA	6	4	29	16	55
ESTONIA	3	0	17	30	50
FINLANDIA	5	6	13	28	52
FRANCIA	62	114	540	1056	1772
GERMANIA	124	378	783	1679	2964
GRECIA	10	21	96	140	267
IRLANDA	14	3	51	18	86
LETTONIA	5	13	12	57	87
LITUANIA	5	21	22	91	139
LUSSEMBURGO	20	8	134	48	210
MAITA	17	4	51	22	94
PAESI BASSI	45	43	224	294	606
POLONIA	24	318	140	1147	1629
PORTOGALLO	8	64	320	248	640
REGNO UNITO	5	27	593	169	794
REPUBBLICA Ceca	14	116	331	264	725
ROMANIA	151	205	1268	724	2348
SLOVACCHIA	9	64	336	301	710
SLOVENIA	27	90	664	457	1238

SPAGNA	76	237	1500	1123	2936
SVEZIA	3	6	72	50	131
UNGHERIA	18	46	263	183	510
TOTALI	785	2104	8141	9937	20967

Accanto alla tradizionale materia delle "rogatorie" – l'acquisizione cioè di prove in altro Stato – la cooperazione in materia penale riguarda fenomeni altrettanto importanti quali l'estradizione, il riconoscimento di sentenze ai fini dell'esecuzione della pena, che avviene sia su base di singoli accordi internazionali sia in ambito UE in attuazione della relativa decisione quadro.

Come dato rilevare dalla tabella seguente i procedimenti coinvolti da rapporti di cooperazione sia in fase attiva che passiva, sono attestati in numero tale da meritare la regolamentazione ispirata alla maggiore efficienza del sistema. Appare significativo il dato relativo alle estradizioni (che al pari dei mandati di arresto europeo) segna un incremento notevole e non a caso alla materia sono dedicate norme volte a snellire il procedimento di competenza della Corte di appello e a prevedere una sicura scansione dei termini entro i quali deve intervenire la decisione.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (1.1.2017 AL 28.02.2017)
EA	135	84	117	345 + 43	361	46
EP	249	269	244	430 + 123	343	73
MA	971	989	978	1436 + 479	1767	253
MP	719	879	936	818 + 292	929	163
Riconoscimento sentenze ex art. 12 c.p.	87	154	113	88 + 94	128	9
TE	71	90	69	146 + 33	67	5
TC	361	272	492	220 + 58	503	60
SA	13	30	511	548 + 150	389	60
SP	16	19	43	62 + 28	112	14
Trasferimento procedimenti penali e perseguimenti	228	234	239	469 + 118	477	52

Legenda:

EA: ESTRADIZIONI ATTIVE (ESTRADIZIONI DALL'ESTERO)

EP: ESTRADIZIONI PASSIVE (ESTRADIZIONI VERSO L'ESTERO)

MA: MANDATI DI ARRESTO ATTIVI (consegne dall'estero)

MP: MANDATI DI ARRESTO PASSIVI (consegne verso l'estero)

TE: riconoscimento di sentenze straniere a fini di esecuzione della pena in Italia (Paesi Extra-UE o UE in relazione ai quali non è applicabile la D.Q. 909/2008/GAI)

TC: richiesta di riconoscimento di sentenze italiane per l'esecuzione all'estero della pena (Paesi Extra-UE o UE in relazione ai quali non è applicabile la D.Q. 909/2008/GAI)

SA: riconoscimento di sentenza penale italiana per l'esecuzione all'estero in base alla D.Q. 909/2008/GAI (Paesi U.E.)

SP: riconoscimento di sentenza penale straniera per l'esecuzione della pena in Italia in base alla D.Q. 909/2008/GAI (Paesi U.E.).

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale ed assicurare che l'assistenza giudiziaria da parte dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, secondo il modello già sperimentato all'interno dell'Unione.

Nel medio e lungo periodo l'adeguamento interno consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra Paesi, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia. In particolare in materia di rogatorie viene abbandonato il sistema tradizionale che affidava alla Corte di appello l'esecuzione delle richieste che oggi viene attribuita al pubblico ministero, salvi i casi in cui sia imposto l'intervento del giudice.

La funzione di lungo periodo è quello di dotare il sistema interno di una regolamentazione idonea a consentire la cooperazione anche in prospettiva dell'adozione di nuovi strumenti internazionali, non solo attraverso l'espressa menzione degli strumenti attuativi dei trattati europei ma anche mediante la rivisitazione dell'elenco delle fonti menzionate dal codice di rito e la loro gerarchia

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'indicatore sarà dato dall'aumento del numero di richieste di assistenza giudiziaria effettuate all'estero o provenienti dall'estero ai fini della cooperazione giudiziaria nel settore penale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della Giustizia, la magistratura requirente e giudicante, i servizi di cooperazione internazionale di polizia, gli avvocati.

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale, non solo nella veste di indagato o imputato, ma anche quali testimoni o persone offese, oltre che di esperti (si pensi nell'ordinamento interno alla figura dei consulenti tecnici e dei periti).

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Il presente schema di decreto legislativo si avvale dei risultati della Commissione ministeriale di studio istituita, con decreto del Ministro della giustizia del 15 dicembre 2015,

e presieduta dalla prof.ssa Maria Riccarda Marchetti, ordinaria di procedura penale presso l'Università degli studi di Sassari. Il gruppo di lavoro costituito da magistrati, professori, avvocati e rappresentanti di altri Ministeri, è stata incaricata di elaborare, inoltre, gli schemi di decreti legislativi, in vista dell'approvazione del disegno di legge delega per l'attuazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 2000; dell'attuazione della delega, già conferita con legge n. 114 del 2015, per il recepimento della Direttiva dell'Unione europea 2014/41 relativa all'ordine europeo di indagine penale; della formulazione di proposte di sistemazione e semplificazione della normativa interna con cui si è data attuazione al principio del reciproco riconoscimento nello spazio giudiziario europeo, delle decisioni giudiziarie in materia penale.

La Commissione di studio ha tenuto conto dei lavori svolti dalle precedenti Commissioni ministeriali istituite sulla medesima materia, la Commissione Riccio (D.M. del 26 luglio 2006), e Commissione La Greca D.M. del 30 luglio 1999).

Non si è ritenuto di effettuare consultazioni esterne all'amministrazioni tenuto conto della peculiarità della materia.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l'intervento normativo di adeguamento è indispensabile ai fini di restituire efficacia al nostro sistema giuridico, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale. È infatti sufficientemente dimostrato anche dai dati sopra riportati come l'Italia presti assistenza in un numero rilevante di casi; il problema che le modifiche recate dal provvedimento intendono risolvere è quello relativo alla più rapida e efficace esecuzione delle relative richieste. Al contempo si intende rafforzare gli strumenti di prevenzione e di repressione dei fenomeni criminali di dimensioni sovranazionali, potenziando, come rilevato, la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia. Inoltre, il mancato intervento lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella sezione 1.

SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Nel merito non sono state valutate opzione alternative in quanto l'intervento ha tenuto conto dei lavori specialistici di cui alla sezione 2. Le norme del codice di rito stabiliscono espressamente che esse trovano applicazione solo in difetto di diversi accordi internazionali.

In ambito UE troveranno inoltre preventiva attuazione gli strumenti all'uopo predisposti (essenzialmente direttive). Al riguardo nel corpo del codice di rito sono state introdotte norme, all'interno di un unitario titolo, dedicate proprio al principio di mutuo riconoscimento in funzione di guida per l'interprete.

In sintesi, come già sopra rilevato, nei rapporti con gli Stati che non siano membri dell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, nel rispetto delle disposizioni del libro XI del codice, con la precisazione che le richieste da esse regolate potranno essere rifiutate anche in difetto di adeguate "garanzie" non solo "di reciprocità", ma di rispetto dei principi fondamentali della persona, come riconosciuti dall'ordinamento interno e dal complesso delle norme internazionali in vigore nello Stato e che costituiscono patrimonio comune europeo.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

A breve termine i vantaggi dell'opzione regolatoria prescelta consistono nel dotare il Paese di strumenti normativi più efficienti in tema di cooperazione penale.

I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire la cooperazione giudiziaria tra Stati, in particolare con riferimento alla assistenza giudiziaria che non potrà essere rifiutata, in presenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti.

Lo scopo di lungo periodo è quello di consolidare la fiducia internazionale nel sistema giudiziario interno.

Non risultano svantaggi.

Il presente intervento migliora il sistema giudiziario, offre un più elevato livello di tutela nella lotta alla criminalità nazionale e transnazionale, a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini, delle piccole, medie e grandi imprese e della pubblica amministrazione.

L'intervento quindi assicura lo snellimento delle procedure, anche in materia di estradizione al fine di assicurare l'esecuzione della pena o la custodia cautelare, e l'acquisizione all'estero di dati processuali in tempi certi e rapidi, senza pregiudizio delle garanzie dei soggetti coinvolti e senza imporre oneri, anche solo di macchinosi spostamenti all'estero, in capo alle autorità richiedenti.

La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione Generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati circa il ricorso a tali modalità di assistenza.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese se non nel senso sopra detto al punto A) in tema di snellimento delle procedure giudiziarie di assistenza.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese.

L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già previste dall'ordinamento e già in atto nei rapporti con le autorità di altri paesi, sulla base delle previsioni di singoli accordi tra Stati o della ratifica di convenzioni internazionali. L'attuazione immediata delle nuove norme è consentita attraverso le strutture giudiziarie interne e l'organizzazione del

~~Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, essenzialmente quelle relative alla polizia giudiziaria, le stesse garantiscono l'idoneità delle loro strutture ad assorbire l'impatto delle nuove norme.~~

Sotto il profilo economico, l'accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nello stesso schema di decreto.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. A fronte dei fenomeni criminali transnazionali, in grado di violare la sicurezza e i diritti delle persone che ne sono vittime e di minacciare, altresì, la creazione di quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che rappresenta uno degli obiettivi dell'Unione europea, l'intervento normativo è in grado di rafforzare gli strumenti di cooperazione, aumentando la fiducia dei cittadini nel sistema giustizia, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del Paese a livello internazionale.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell'attuazione della direttiva tanto le Autorità Centrali (Ministeri della Giustizia) dei rispettivi Stati, quanto, come detto, le autorità giudiziarie o amministrative, interessate dal compimento di singoli atti di indagine, di accertamento probatorio, di esecuzione di misure cautelari ovvero della pena, di riconoscimento in genere dei provvedimenti di autorità straniera.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il decreto sarà pubblicato e diffuso sul sito Web istituzionale del Ministero della Giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica, tramite il servizio statistico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale della Giustizia Penale. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento. Come rilevato sopra i dati già a disposizione indicano un tendenziale incremento del ricorso all'assistenza internazionale in materia penale ed è verosimile ritenere una conferma di tale tendenza.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Sono previsti, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi della legge n.149 del 2016, meccanismi di correzione e di integrazione dei decreti emanati.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista VIR, nella quale sarà verificato il numero dei procedimenti aventi ad oggetto richieste di assistenza giudiziaria e di estradizione.

Sarà utile verificare se l'adozione dello strumento comporti una maggiore celerità di definizione delle richieste, una più efficace soddisfazione delle stesse.

SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Voce non pertinente (art.14 comma 24 bis legge 246/2005)



Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI DI MODIFICA DEL LIBRO UNDICESIMO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE”.

Referenti UL Giustizia:

dott. Paolo Scotto di Luzio, magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia -06/68852327- paolo.scottodiluzio@giustizia.it;

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione all’art. 4 della legge 21 luglio 2016, n.149, che conferisce al Governo la delega per la riforma del libro XI del codice di procedura penale relativo ai Rapporti giurisdizionali con autorità straniera, individuandone in maniera specifica i criteri e i principi direttivi.

La riforma trova fondamento nell’unanime riconoscimento dell’inadeguatezza dell’attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria, a fronte di una criminalità (in particolare quella organizzata) che ha esteso il raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato e che sa ben sfruttare tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell’informazione.

La modifica di questo settore del codice di rito costituisce una priorità di azione anche nella prospettiva della ratifica di numerose convenzioni internazionali stipulate in anni recenti che hanno profondamente modificato i tradizionali assetti del diritto internazionale convenzionale riferiti alla materia in esame.

Lo schema di decreto è dunque in sintonia rispetto agli obiettivi perseguiti, secondo quanto di seguito riportato, quali linee qualificanti della riforma.

- Individuazione delle fonti applicabili ai rapporti con paesi membri dell’UE e disciplina del principio del mutuo riconoscimento;
- Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione applicazione delle norme del libro XI del codice di procedura penale solo in via residuale, in mancanza di convenzioni internazionali;

- Riconoscimento del potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;
- Semplificazione e velocizzazione delle procedure;
- Tendenziale attribuzione di competenze in materia di assistenza all'autorità giudiziaria, con attribuzione del potere di sindacare le richieste, laddove contrastanti con principi fondamentali dell'ordinamento;
- In materia di estradizione, previsione del potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda solo quando essa possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e estensione delle garanzie del procedimento davanti alla Corte di appello;
- Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle sentenze penali straniere;
- Disciplina del trasferimento dei procedimenti penali

L'intervento si armonizza nel contesto normativo vigente e si pone l'obiettivo del rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia non solo all'interno dell'Unione europea, ma anche con i paesi extra UE con i quali sono in vigore plurime convenzioni e accordi internazionali. Sotto questo profilo l'obbiettivo è stato perseguito nella medesima materia con la recente attuazione di una serie di decisioni quadro. Il riferimento è ai decreti legislativi di febbraio 2016 relativi alle squadre investigative comuni; all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; all'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; al rafforzamento dei diritti processuali delle persone e all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; all'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. La medesima legge 149/2016 ha delegato il Governo alla compiuta attuazione della convenzione di assistenza giudiziaria del 2000, contestualmente ratificata, e sempre nel medesimo ambito **ed è stata data attuazione alla direttiva 2014/41/UE**, in tema di ordine di indagine europeo, che, quale strumento attuativo in ambito euro unitario, trova richiamo nel novellando codice di rito.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Lo schema di decreto attuativo reca norme funzionali a dare o richiedere assistenza giudiziaria a uno Stato estero nel corso di un'indagine o di un processo penale; a disciplinare le estradizioni sia fase attiva che in fase passiva ai fini dell'esecuzione di pena o di misura restrittiva della libertà personale; a riconoscere nell'ordinamento interno provvedimenti giurisdizionali esteri e a dare esecuzione all'estero ai provvedimenti interni; a consentire il trasferimento di

procedimenti penali, in funzione anche di prevenzione della litispendenza internazionale in caso di giurisdizione extraterritoriale dei singoli Stati.

In genere si tratta di norme, già conosciute dal sistema penale, la cui riscrittura è determinata dalla necessità di migliorare la cooperazione giudiziaria e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria richiesta dai paesi membri sia attuata in maniera rapida ed efficace.

E ciò nell'ambito di una sempre più accentuata esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale, per un'efficace azione di contrasto alla criminalità transnazionale e interna.

L'intervento persegue la semplificazione delle procedure attribuendo, come detto, tendenzialmente le attività relative alla diretta corrispondenza tra autorità. Ne discende la limitazione dei poteri tradizionali di controllo politico in materia alla salvaguardia del criterio di reciprocità, vale a dire che l'assistenza è prestata a parità di condizioni e dunque altrettanto efficacemente quando sia lo Stato italiano a richiederla. Nei rapporti con paesi extra UE è fatta salva la salvaguardia di primarie funzioni nazionali in tema di sicurezza e sovranità dello Stato.

L'espressa regolamentazione del principio di mutuo riconoscimento in ambito UE si ispira al principio di guidare l'interprete nella applicazione prevalente degli strumenti di cui si è dotata l'Unione e recepiti di recente.

Sono al contempo disciplinate compiutamente forme specifiche di assistenza giudiziaria, a titolo esemplificativo: trasferimento di detenuti a fine di indagine; audizione in videoconferenza di testimoni, periti e imputati, già ampiamente praticate su base convenzionale.

In tema di estradizione all'ampliamento delle garanzie procedurali, già attuate su base giurisprudenziale, si accompagnano una serie di disposizioni poste a presidio del rispetto dei diritti fondamentali della persona.

A tutela della persona della quale è chiesta l'extradizione che versi in condizioni di particolare vulnerabilità, è stata prevista la c.d. clausola umanitaria strutturata sulla falsariga delle riserve apposte da alcuni Stati alla Convenzione europea di estradizione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si richiama quanto già detto sopra. La regolamentazione in esame è funzionale alla cooperazione giudiziaria in senso lato e quindi ad operare nei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. Il decreto innova l'ordinamento giuridico sul piano delle competenze, delle procedure e della disciplina di singoli istituti già comunque noti e vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale. In particolare il testo del codice di procedura è stato adattato a seguito di interventi della Corte Costituzionale, specificamente con riguardo al computo dei termini di durata della custodia cautelare patita all'estero, in materia di estradizione. Sono state estese alla custodia trascorsa all'estero le medesime facoltà in punto di ingiusta detenzione. Si è puntualizzato quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza della stessa Corte in tema di inutilizzabilità degli atti processuali acquisiti all'estero. L'espressa disposizione, di carattere generale, secondo la quale "non può essere data esecuzione a richieste di cooperazione quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali ovvero dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dall'ordinamento giuridico dello Stato o dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dalle altre convenzioni internazionali sui diritti umani in vigore nello Stato" consente di ritenere pienamente legittima la regolamentazione in esame, trattandosi di principi costituzionalizzati.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Si segnala che il Governo italiano è delegato ad adottare sulla base della medesima legge n.149 del 2016, nel più breve termine di sei mesi

~~dalla sua entrata in vigore, norme di compiuta attuazione della~~
convenzione di Bruxelles del 2000 in tema di relativa all'assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
**Il relativo decreto legislativo 5 aprile 2017, n.52 è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale.**

La legge di delegazione europea ha delegato il Governo a recepire la
direttiva 2014/41/UE in tema di ordine europeo di indagine (OEI) che
afferisce a uno specifico settore della cooperazione, relativo
all'assistenza ai fini di indagine e di acquisizione probatoria.

**Nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2017 è stato pubblicato il
decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108 "Norme di attuazione
della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale".**

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto**

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i
principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. La
materia è nota. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di
sostenere, ben prima dell'affermazione del canone del reciproco
riconoscimento, che l'adesione agli atti internazionali comporta
«l'implicito riconoscimento della diversità dei singoli ordinamenti e
dell'impegno a riconoscere gli atti compiuti secondo i diversi sistemi, in
armonia con il principio di prevalenza delle norme pattizie su quelle
interne», riconosciuto dal codice di rito. A seguito della attuazione
parziale di alcuni principi della convenzione di Bruxelles del 2000,
recata dalla legge n.367/2001, emanata a seguito della ratifica
dell'accordo di cooperazione giudiziaria Italia-Svizzera, la Corte
costituzionale è stata sollecitata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale delle norme del codice di rito disciplinanti l'utilizzabilità
delle prove raccolte a seguito di rogatoria anche in base ad accordi
internazionali e in particolare sul regime degli atti trasmessi in copia.

La Corte costituzionale ha reiteratamente (ord. 315/2002, 487/2002,
68/2003, 78/2004) dichiarato la manifesta infondatezza della
questione, trattandosi di problema di natura meramente ermeneutica.

La prospettata sanzione di inutilizzabilità degli atti privi di
certificazione di autenticità o conformità è stata superata sulla base di
una lettura complessiva della Convenzione europea (in particolare
dell'art. 17) e della prassi internazionale, da cui si evince il principio
opposto della possibilità di trasmissione di copie della documentazione
oggetto di richiesta rogatoria. La giurisprudenza interna è inoltre
attestata sul principio che non ogni violazione della normativa
convenzionale comporta inutilizzabilità, ma solo quelle che contrastino
con principi fondamentali dell'ordinamento e che siano pertanto *contra
legem*, essendo irrilevante ogni eventuale irregolarità. Il principio è fatto
proprio dal presente decreto, ne discende che non ad ogni difformità
esecutiva rispetto alle modalità di esecuzione richieste dall'autorità

rogante conseguirà l'inutilizzabilità degli atti, ma solo a quelle che si traducano in violazioni di principi fondamentali dello Stato.
La regolamentazione in esame è coerente con i principi sopra enunciati.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi riconosce espressamente, all'interno del codice di rito, con evidente funzione pedagogica e di indirizzo, le disposizioni in materia di mutuo riconoscimento.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali e si pone in piena continuità con la ricordata necessità di adeguamento dell'ordinamento interno agli sviluppi delle norme euro unitarie e del diritto internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano rilevanti arresti giurisprudenziali della Corte EDU in materia di assistenza giudiziaria e di incidenza degli istituti relativi sulle norme trasposte nel presente schema di decreto. Si segnala infatti come la Corte si sia impegnata piuttosto nel definire gli standard minimi di compatibilità alla Carta europea dei diritti dell'uomo delle singole modulazioni nazionali del principio del contraddittorio, stabilendo peraltro che una sentenza di condanna può basarsi

unicamente o in misura determinante su atti formati in assenza di contraddittorio, se tale mancanza risulta comunque compensata da adeguate garanzie procedurali idonee a salvaguardare l'equità processuale (Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito). Con lo schema di decreto in esame le condizioni di utilizzabilità della prova assunta all'estero sono sufficientemente calibrate sul diritto interno.

Più ampia è la giurisprudenza in tema di estradizione e si segnala, da ultimo sulla materia, come con la sentenza sent. 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, sembra superato il principio, assai controverso, affermato nella sentenza *Gäfgen c. Germania* del 30 giugno 2008 (ric. n. 22978/05), secondo cui solo le prove ottenute tramite il ricorso alla tortura, e non anche quelle estorte attraverso la sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, devono essere considerate inutilizzabili, ai fini della richiesta di estradizione.

La medesima Corte EDU aveva già sostenuto (sentenza 7 luglio 1989, Caso Soering c. Regno Unito) che nella procedura estradizionale è configurabile una violazione dell'art. 3 della Convenzione, che vieta i trattamenti inumani o degradanti, ma non una violazione dell'art. 6 (giusto processo/fair trial), in quanto la procedura estradizionale è carente del presupposto dell'incriminazione (criminal charge). In contrario la Corte con la sentenza del 2012 ha stilato una sorta di elenco dei fattori intrinseci ed estrinseci in base ai quali valutare l'idoneità a scongiurare il rischio di sottoposizione a tortura e a trattamenti inumani o degradanti delle assicurazioni diplomatiche offerte dallo Stato richiedente l'estradizione: nella giurisprudenza precedente, invece, la Corte si era spesso accontentata dell'intervento di queste ultime (qualunque fosse il loro contenuto e comunque fossero formulate) per escludere la violazione potenziale dell'art. 3 Cedu.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Tutti i Paesi dell'Unione Europea sono impegnati nell'attuazione della direttiva 2014/41, come è emerso dagli incontri organizzati dalla Commissione tra i delegati degli Stati, su questo tema. Si tratta di strumento che troverà preminente attuazione nei rapporti in ambito UE quale strumento attuativo dei Trattati, come tale oggetto di rinvio da parte dell'art.696 del codice di rito come modificato dallo schema di decreto in oggetto

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella con riferimento a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

La legge 149 del 2016 prevede: " Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2".

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia circa il numero e gli esiti delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute dall'estero ovvero avanzate da singole

autorità giudiziarie italiane; numero di estradizioni ovvero di mandati di arresto europeo; numero di procedimenti relativi al riconoscimento di provvedimenti stranieri ovvero interni ed eseguiti all'estero. Si tratta di dati riportati nel documento AIR e indicativi della dimensione di un fenomeno rilevante sul piano numerico.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI MODIFICA DEL LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la convenzione europea giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959;

Vista la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante *delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive*, e in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante *approvazione del codice di procedura penale*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale.

CAPO II

MODIFICHE IN MATERIA DI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

ART. 2

(Modifiche in materia di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, l'articolo 696 è sostituito dal seguente:
«ART. 696. Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale. - 1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali



straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.

2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.

4. Il Ministro della giustizia può non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.»

ART. 3

(Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti fra Stati membri dell'Unione europea)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro XI, dopo il titolo I, è inserito il seguente.

" Titolo I-bis

Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione europea

ART. 696-bis. Principio del mutuo riconoscimento. - 1. Il principio del mutuo riconoscimento previsto dal diritto dell'Unione europea è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge in quanto con esse compatibili.

2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.

ART. 696-ter. Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento. - 1. L'autorità giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

ART. 696-quater. Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie. - 1. L'autorità giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.

2. L'autorità giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri



di cui all'articolo 696-*sexies*.

3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonché le ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

ART. 696-*quinquies*. Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri. -

1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

ART. 696-*sexies*. Poteri del Ministro della giustizia. - 1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall'autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

2. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle condizioni poste dall'autorità giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro.

ART. 696-*septies*. Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti. - 1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le norme di questo titolo nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.

ART. 696-*octies*. Modalità di esecuzione. - 1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l'efficacia.

2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

ART. 696-*novies*. Impugnazioni. - 1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.

2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

3. Non è ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-*quinquies*.

4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.

ART. 696-*decies*. Tutela dei terzi di buona fede. - 1. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall'ordinamento interno.».



ART. 4

(Modifiche in materia di estradizione per l'estero)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 697:

- 1) al comma 1, le parole: «La consegna sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna»;
- 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, o quando lo Stato estero non dà idonee garanzie di reciprocità.

1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'extradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l'extradizione tenendo conto della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato.

1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'extradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'articolo 705, comma 2.

1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione è comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all'autorità giudiziaria.»;

- 3) al comma 2 le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia».

b) all'articolo 700:

- 1) al comma 2, lettera b), le parole: «, con l'indicazione se per il fatto per cui è domandata l'extradizione è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita» sono soppresse;

- 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo 698, comma 2;»;

c) all'articolo 701:

- 1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «alla presenza del difensore» sono inserite le seguenti: «e, se del caso, dell'interprete»;

- 2) al comma 4, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

d) all'articolo 703:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4.»;

- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procedo, altresì, all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'extradizione o la



rinuncia al principio di specialità. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'extradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia.»;

4) al comma 4 le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

e) all'articolo 704:

1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove necessario, nomina un interprete»;

2) al comma 2, dopo le parole: «in camera di consiglio» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria,»; le parole: «e dopo aver sentito» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti»; le parole: «se compaiono» sono sostituite dalle seguenti: «se comparsi»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando la decisione è favorevole all'extradizione, la corte, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà. Provvede, altresì, al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente.»;

f) all'articolo 705:

1) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;

c-bis) se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta.»;

g) all'articolo 706:

— 1) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.»;

h) all'articolo 708:

1) al comma 1, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

2) al comma 4, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

i) all'articolo 709:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalità.»;

l) all'articolo 712:



1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando l'extradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'extradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. »

2) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698;»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l'extradizione, l'autorizzazione è data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.»;

m) all'articolo 714:

1) al comma 1, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

n) all'articolo 715:

1) al comma 1, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

2) al comma 2, lettera b), le parole: «gli elementi sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi»;

3) al comma 5, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

4) al comma 6, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

o) all'articolo 716:

1) ai commi 2 e 4, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.»;

p) all'articolo 717:

1) al comma 1, le parole: «e ne raccoglie l'eventuale consenso all'extradizione facendone menzione nel verbale» sono sostituite dalle seguenti: «, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'extradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale»;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'extradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.»;

q) all'articolo 718:

1) al comma 2 le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia».



ART. 5

(Modifiche in materia di estradizione dall'estero)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 720:

1) al comma 1, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

2) al comma 3, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e dopo le parole: «di differirne la presentazione» sono inserite le seguenti: «, quando la richiesta può pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato,»;

3) ai commi 4 e 5, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

b) l'articolo 721 è sostituito dal seguente:

«**ART. 721. Principio di specialità.** - 1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa.

2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.

5. Il principio di specialità non opera quando:

a) lo Stato estero ha consentito all'estensione;

b) l'extradato ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell'articolo 717, ~~commi 2 e 2-bis;~~

c) l'extradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.»;

c) dopo l'articolo 721 è inserito il seguente:

«**ART. 721-bis. Estensione dell'extradizione.** - 1. Ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.

2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell'extradizione ed è revocata, anche d'ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.

3. Concessa l'estensione, su richiesta del pubblico ministero l'ordinanza di custodia cautelare è confermata ai fini dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza, sussistono esigenze cautelari a norma degli articoli 274 e seguenti.»;

d) l'articolo 722 è sostituito dal seguente:

«**ART. 722. Custodia cautelare all'estero.** - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.»;

e) dopo l'articolo 722 è inserito il seguente:

«**ART. 722-bis. Riparazione per ingiusta detenzione.** - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all'articolo 314.».

ART. 6

(Modifiche in materia di rogatorie dall'estero)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 723 è sostituito dal seguente:

«**ART. 723. Poteri del Ministro della giustizia.** - 1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorità straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati.

3. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere può essere esercitato altresì in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l'autorità giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro della giustizia non dà altresì corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata. Il Ministro ha altresì facoltà di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne dà comunicazione alle autorità giudiziarie interessate.»;



b) l'articolo 724 è sostituito dal seguente:

«**ART. 724. Procedimento di esecuzione.** - 1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attività richiesta.

2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall'autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.

3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.

4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti all'esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa.

5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.

6. Quando è previsto l'intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

7. L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.

8. L'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria è sospesa quando da essa può derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.

9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.»;

c) l'articolo 725 è sostituito dal seguente:

«**ART. 725. Esecuzione delle rogatorie.** - 1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.



2. Si applica l'articolo 370, comma 3.

3. L'autorità giudiziaria può autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell'autorità richiedente. Quando la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea, l'autorizzazione è comunicata al Ministro della giustizia.

4. Se nel corso dell'esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l'opportunità del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorità richiedente ai fini dell'integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.»;

d) l'articolo 726-ter è sostituito dal seguente:

«ART. 726-ter. Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera. – 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato è presentata da un'autorità amministrativa di altro Stato, essa è trasmessa per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.»;

e) dopo l'articolo 726-ter sono inseriti i seguenti:

«ART. 726-quater. Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute. – 1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza.

2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non può comunque eccedere il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto.

3. L'autorità giudiziaria italiana concorda con l'autorità straniera competente le modalità del trasferimento e della detenzione nello Stato richiedente.

4. Il trasferimento temporaneo è rifiutato se:

- a) la persona detenuta non vi acconsente;
- b) il trasferimento può prolungare la sua detenzione.

5. Il trasferimento temporaneo è subordinato alla condizione che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nello Stato richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, salvo che:

- a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria;
- b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato estero, salvo che l'autorità giudiziaria italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia.

ART. 726-quinquies. Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.

- 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del



testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.

2. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 724 procede all'esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso.

3. L'autorità giudiziaria e l'autorità richiedente concordano le modalità dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione a distanza.

4. Per la citazione della persona di cui è richiesta l'audizione o la partecipazione a distanza si applicano le norme del presente codice.

5. L'autorità giudiziaria provvede all'identificazione della persona di cui è richiesta l'audizione o la partecipazione e assicura, ove necessario, la presenza di un interprete e la traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge.

6. L'audizione è direttamente condotta dall'autorità richiedente secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorità nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

7. Al termine delle operazioni è redatto processo verbale attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime, l'identità della persona sentita o che ha partecipato all'udienza, fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione della stessa, nonché l'identità e le qualifiche di tutte le altre persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolto il collegamento. Il processo verbale, sottoscritto dall'autorità giudiziaria procedente, è trasmesso all'autorità richiedente.

8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.

ART. 726-sexies. Audizione mediante teleconferenza. – 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, in quanto compatibili.».

ART. 7

(Modifiche in materia di rogatorie all'estero)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 727 è sostituito dal seguente:

«ART. 727. Trasmissione di rogatorie ad autorità straniera. - 1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all'inoltro all'autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della



giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere può essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all'autorità richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.

4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non è stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.

5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria provvede all'inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera.

6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.

7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorità giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia può esercitare il potere di cui al comma 2.

8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorità giudiziaria indica all'autorità dello Stato estero le modalità e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilità degli atti richiesti.»;

b) l'articolo 728 è sostituito dal seguente:

«**ART. 728. Immunità temporanea della persona citata.** – 1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:

a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria;

b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.»;

c) l'articolo 729 è sostituito dal seguente:



«ART. 729. Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria. - 1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilità è prevista dalla legge.

3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.»;

d) dopo l'articolo 729 sono inseriti i seguenti:

«ART. 729-bis. Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere. - 1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.

2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.

ART. 729-ter. Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute. - 1. L'autorità giudiziaria può richiedere il trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova.

2. L'autorità giudiziaria italiana concorda con l'autorità straniera competente le modalità del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza indicato dall'autorità dello Stato richiesto.

3. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato italiano.

4. La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul territorio nazionale, salvo che l'autorità straniera non ne chieda la liberazione.

5. Quando il trasferimento temporaneo è condizionato al fatto che la persona trasferita non può essere perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, l'immunità cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato estero trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

ART. 729-quater. Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva. - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.



2. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione.
3. L'autorità giudiziaria e l'autorità straniera competente concordano le modalità della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza.
4. L'autorità giudiziaria richiede all'autorità straniera di identificare la persona da sentire o di cui è chiesta la partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio.
5. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto.
6. L'autorità giudiziaria può mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, ove necessario.
7. Nel verbale redatto dall'autorità giudiziaria procedente deve darsi atto che l'attività è stata compiuta mediante collegamento a distanza.

ART. 729-quinquies. Squadre investigative comuni. - 1. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono l'impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Nei rapporti con le autorità giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o più squadre investigative comuni è data comunicazione al Ministro della giustizia.”

ART. 8

(Modifiche in materia di effetti delle sentenze penali straniere)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 730:

- 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e dopo le parole: «il provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «, se questo è sconosciuto,»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia»;
- 3) al comma 2-bis, dopo le parole: «ne richiede la trasmissione all'autorità straniera» sono inserite le seguenti: «con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza,»;



- b) all'articolo 731:
- 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
 - 2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «, se questo è sconosciuto,»;
 - 3) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticità della documentazione e della provenienza.»;
- c) all'articolo 733:
- 1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l'esecuzione della sentenza della quale è chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi»;
- d) l'articolo 734 è sostituito dal seguente:
- «ART. 734. Deliberazione della corte di appello.** - 1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127.
2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.
3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l'interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.»;
- e) dopo l'articolo 734 è aggiunto il seguente:
- «ART. 734-bis. Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero.** - 1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.»;
- f) all'articolo 735:
- 1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

~~«4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano.»;~~
 - 2) al comma 5, le parole: «lire italiane» sono sostituite dalle seguenti: «euro»;
 - 3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 733, comma 1-bis»;
- g) all'articolo 736:
- 1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «alla identificazione» sono inserite le seguenti: «e all'audizione»;
 - 2) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le



parole: «dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque mesi»;

h) all'articolo 737-*bis*:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725.

2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo 724.»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorità straniera.»;

3) i commi 4 e 5 sono soppressi;

4) al comma 6, primo periodo, le parole: «la corte d'appello ordina» sono sostituite dalle seguenti: «si dispone»; le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno»; al secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi» e le parole: «la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità giudiziaria».

ART. 9

(Modifiche in materia di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 742:

1) nella rubrica le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

2) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia domanda» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato»;

b) dopo l'articolo 742 è inserito il seguente:

«ART. 742-*bis* - Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero. – 1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.»;

c) all'articolo 743:



- 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
- 2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con le modalità di cui all'articolo 734»;
- 3) al comma 4, dopo le parole: «ricorso per cassazione» sono inserite le seguenti: «per violazione di legge» e le parole: «e dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'interessato e del difensore».

ART. 10

(Disposizioni in materia trasferimento dei procedimenti penali)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 417, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al libro XI, dopo il titolo IV, è inserito il seguente:

«Titolo IV-bis

Trasferimento dei procedimenti penali

ART. 746-bis. Disposizioni generali - 1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato perché essa proceda che l'assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all'autorità giudiziaria di Stato estero.

2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale.

3. Il trasferimento è disposto in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato che presenti più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;
- b) luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;
- c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova;
- d) impossibilità di procedere ad estradizione dell'indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto;
- e) luogo in cui risiede, dimora, è domiciliato ovvero si trova l'indagato.

ART. 746-ter. Assunzione di procedimenti penali dall'estero. - 1. Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello Stato di un procedimento penale, la trasmette all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, il pubblico ministero dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di assunzione, reso all'esito delle consultazioni con l'autorità giudiziaria dello Stato estero.



3. La decisione di assunzione del procedimento è notificata alla persona offesa con l'avviso della facoltà di proporre querela, se questa è richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato. Il termine per la presentazione della querela decorre dalla notificazione dell'avviso.

4. La querela presentata nello Stato estero conserva efficacia nell'ordinamento interno.

5. Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento assunto in Italia, si applica l'articolo 27, ma il termine per l'adozione dei relativi provvedimenti è di trenta giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657. Si applica il comma 2 dell'articolo 303.

7. Gli atti di acquisizione probatoria compiuti all'estero conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.

8. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente lo Stato estero delle decisioni assunte dalle autorità giudiziarie italiane.

ART. 746-quater. Trasferimento di procedimenti penali all'estero. - 1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i quali si è proceduto all'iscrizione a norma dell'articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorità straniera.

2. La decisione sul trasferimento del procedimento all'estero è comunicata al Ministro della giustizia che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, può vietarne l'esecuzione quando sono compromessi la sicurezza, la sovranità o altri interessi essenziali dello Stato, nonché nei casi previsti dal comma 4. Della decisione del Ministro è data comunicazione al pubblico ministero.

3. Quando gli accordi internazionali prevedono la decisione di autorità centrali, il pubblico ministero inoltra al Ministro della giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Ministro può disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 4, dandone tempestiva comunicazione all'autorità straniera e al pubblico ministero che procede.

4. Non può disporsi il trasferimento del procedimento se vi è motivo di ritenere che lo Stato estero non assicuri, nel procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, ovvero se vi è motivo di ritenere che l'indagato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

5. Il procedimento penale è sospeso dal momento della trasmissione al Ministro della giustizia della decisione prevista dal comma 2 o della richiesta motivata prevista al comma 3 e sino alla comunicazione della decisione del Ministro. In ogni caso possono essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili.

6. A seguito della comunicazione del trasferimento all'estero del procedimento penale ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza che il Ministro abbia esercitato il potere di diniego, il giudice emette decreto di archiviazione. Non si applicano gli articoli 408, 409 e 410. Il decreto di archiviazione è comunicato alla persona offesa che, nella notizia di reato o



successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

7. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 414 quando l'azione penale non è esercitata nello Stato estero nel termine convenuto all'atto del trasferimento, sempre che la decisione assunta nello Stato estero non determini il divieto di un secondo giudizio. Dell'avvenuta riapertura delle indagini è data comunicazione allo Stato estero.

ART.11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

